

534.

## SEDUTA POMERIDIANA DI LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PERTINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **LUZZATTO**

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa . . . . .</b>	33231	<b>GIOMO:</b> Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (611);	
<b>Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede referente . . . . .</b>	33251	<b>GIOMO ed altri:</b> Nuovo ordinamento dell'università (788);	
<b>Disegni di legge:</b>		<b>CATTANEO PETRINI GIANNINA:</b> Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);	
<i>(Assegnazione a Commissione)</i> . . . . .	33252	<b>GIOMO e CASSANDRO:</b> Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);	
<i>(Trasmissione dal Senato)</i> . . . . .	33229	<b>MAGGIONI:</b> Nuove norme in materia di università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);	
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):</b>			
Riforma dell'ordinamento universitario <i>(approvato dal Senato)</i> (3450);			
<b>CASTELLUCCI e MIOTTI CARLI AMALIA:</b> Incarichi nelle università degli studi e istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza (40);			
<b>NANNINI:</b> Modifiche all'ordinamento delle facoltà di magistero (252);			

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

	PAG.		PAG.
CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);		MONACO . . . . .	33258
MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372);		NICOSIA . . . . .	33255
SPITELLA: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448)	33233	ROGNONI . . . . .	33257
PRESIDENTE . . . . .	33233, 33243,	SANNA . . . . .	33262
BADALONI MARIA . . . . .	33252	SPITELLA . . . . .	33240
BIASINI . . . . .	33257	TEDESCHI . . . . .	33261
CANESTRI . . . . .	33260	<b>Proposte di legge (Trasmissione dal Senato)</b> . . . . .	33229
CAPRARA . . . . .	33244	<b>Per la ricorrenza centenaria della prima riunione del Parlamento italiano in Roma:</b>	
D'AQUINO . . . . .	33246	PRESIDENTE . . . . .	33229
DE LORENZO FERRUCCIO . . . . .	33246	COLOMBO, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i> . . . . .	33230
MAZZARINO, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	33236	<b>Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)</b> . . . . .	33265
MENICACCI . . . . .	33233	<b>Ordine del giorno delle prossime sedute</b> . . . . .	33265
	33243		
	33248		

**La seduta comincia alle 16,30.**

FINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 26 novembre 1971.

(È approvato).

#### Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti:

ZACCAGNINI ed altri: « Finanziamento dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia » (già approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificato da quella VII Commissione permanente) (3001-B);

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano, da lire 50 milioni a lire 75 milioni » (già approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificato da quella VII Commissione permanente) (3063-B);

« Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto » (già approvato dalla XI Commissione permanente della Camera e modificato da quella IX Commissione permanente) (1692-B);

« Modifiche all'articolo 5, terzo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 270, concernente il riscatto ai fini pensionistici dei servizi pre-ruolo da parte del personale ex contrattista dei servizi specializzati della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo » (approvato da quella I Commissione permanente) (3839).

Saranno stampati e distribuiti.

#### Per la ricorrenza centenaria della prima riunione del Parlamento italiano in Roma.

PRESIDENTE (*Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, cento anni fa, dopo aver trovato a Torino la culla ed asilo provvisorio a Firenze, con la sua presenza in Roma il Parlamento italiano confermava il suo destino democratico e nazionale.

Tra queste mura si compiva l'eroica e singolare avventura del Risorgimento! Ma, se degnamente si celebrava nel successo — che è la sanzione della storia — la sintesi eloquente dei fatti, in virtù dei quali era apparso, in tutta la sua forza politica, il momento della formazione dell'unità d'Italia, non si poteva obliare la causa dei sostenitori delle soluzioni più avanzate, allora considerata la causa dei vinti e alla quale l'avvenire avrebbe riservato il suo suggello.

A Roma l'Italia — « l'aspettata fra le nazioni », come già era stata salutata dieci anni innanzi — prese possesso della sede naturale e storica che il drammatico e pur provvidenziale corso degli eventi le aveva assegnato.

La seduta del 27 novembre 1871, inaugurando la seconda sessione dell'undicesima legislatura dallo Statuto, suggellava di fronte all'Europa la restituzione di Roma all'Italia e dell'Italia a Roma. In quella Camera, che indirizzava un saluto di gratitudine alle città di Torino e di Firenze, successive capitali del Regno, si era compiuto nel precedente decennio un processo di fusione dei rappresentanti delle diverse parti d'Italia, portatori di varie tradizioni politiche e statali, in un modo comune di stare in Parlamento, e di sentire il Parlamento. In quella seduta si ricordava l'appena compiuto traforo del Cenisio e l'imminente traforo del Gottardo come gli strumenti di una intensificata apertura della giovane nazione verso le altre nazioni, e come una premessa a quel risorgimento economico nazionale che avrebbe dovuto seguire e completare il risorgimento politico.

Anche il trasferimento della capitale a Roma, voluto da una legge del Parlamento italiano, preparato dai dibattiti e dall'azione del Parlamento subalpino, sembrava la garanzia di una maggiore partecipazione del Mezzogiorno alla vita dello Stato unitario e di un rilievo centrale che i problemi della depressione meridionale non potevano d'ora innanzi non assumere.

Onorevoli colleghi, in quest'aula sono state già ricordate con nobili ed alte parole le vicende storico-politiche che resero possibile al Parlamento italiano di sedere in Roma: il sangue di porta San Pancrazio e di Porta Pia, la tenace preparazione diplomatica dell'evento di Roma italiana. Ma la nostra attenzione è oggi richiamata su un'altra pro-

spettiva di storia, una prospettiva secolare: quella delle lotte parlamentari, degli oscuramenti e delle riconquiste della libertà, del suffragio che dapprima ristretto ai pochi privilegiati dal censo e dalla cultura si fece via via di molti e di tutti, del confrontarsi del ceto politico con i grandi problemi del paese. Ma, al di là di quanto è consegnato alle raccolte dei nostri *Atti parlamentari*, dovremmo guardare alle grandi masse popolari che lottavano per il diritto di essere rappresentate in Parlamento, nel Parlamento cercavano voce e tutela, e versarono il loro sangue, perché un Parlamento libero, dopo un ventennio di avvilita dittatura, che tanto è costata in vite umane e in sacrifici, potesse di nuovo sedere in Roma.

Gli studiosi hanno già preso a disegnare le linee della storia più che secolare del Parlamento dallo Statuto fino a questo tempo, che è il nostro: e più ampiamente quella dell'esperienza parlamentare degli italiani che si forma a contatto delle grandi esperienze europee e d'oltre Atlantico, e nei primi esperimenti costituzionali italiani dall'età rivoluzionaria e napoleonica alle rivoluzioni del 1848. Ma si fa esperienza nazionale di democrazia parlamentare moderna dopo il 1861 e il 1871 e diviene un punto chiaro nella coscienza del popolo italiano che nella libertà della sede parlamentare, e nel consenso popolare che essa esprime ed è chiamata a tradurre in energiche decisioni di azione, è la sorgente e la garanzia del suo diritto a decidere irrinunciabilmente del proprio avvenire. Gli italiani diventano sempre più consapevoli di questo: che il Parlamento è l'istituto rappresentante della sovranità popolare.

Onorevoli colleghi, un secolo fa il grande storico-giurista Mommsen chiedeva al nostro Lanza in nome di quale idea universale l'Italia stesse a Roma. In una città dove tutto sembrava parlare di grandezza, si cercava una possibile grandezza italiana che assumesse un significato mondiale, universale. Molte risposte furono avanzate a questa domanda che così spesso ci ponevano gli stranieri. In nome della scienza, rispondeva il Sella. In nome del popolo, scriveva Mazzini. In nome del diritto, rispondevano altri ancora. E in tutte le risposte era un qualche elemento di verità, e soprattutto una ferma ed alta passione civile.

Ma si consenta a me di suggerire che l'Italia che completava la sua rivoluzione nazionale, se non costruì l'edificio di un reale o presunto primato universale, se lasciò alle spalle rapidamente le idee romantiche di una missione guida, tuttavia venne a rappresen-

tare in Roma un'idea che aveva e mantiene un suo significato universale. L'idea del libero Parlamento e cioè la libera sovranità del popolo. A questa idea sacrificarono se stessi Giacomo Matteotti, Giuseppe Di Vagno, Giovanni Amendola, Antonio Gramsci, uomini che hanno seduto in questi banchi onorando la Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, la storica seduta che oggi qui ricordiamo fu quella della Camera dei deputati di uno Stato unitario, che aveva però rinunciato a poggiarsi su quel tessuto di autonomie regionali, che pure era nel voto di diverse correnti politiche.

Fra pochi giorni, in questa stessa aula, converranno per eleggere il Presidente della Repubblica, insieme con i membri del Parlamento, gli eletti di tutte le assemblee delle regioni italiane. È la prima volta che questo accade nella nostra storia parlamentare: e ciò costituisce una celebrazione dell'evento centenario più alta e ferma di quella che le nostre parole potrebbero mai fare. La Repubblica una e indivisibile trova in questo completarsi del disegno costituzionale un motivo di forza, di ricchezza, di unità. Guardando indietro nel passato, e misurando il cammino percorso in un secolo, vede nel suo Parlamento la prima difesa della sua libertà, la prima fonte di ogni progresso dei suoi ordinamenti pubblici e civili.

Onorevoli colleghi, questa nostra commemorazione sarebbe vana e apparirebbe anche retorica se non rinnovassimo il nostro impegno — che fu anche l'impegno di patrioti del primo e del secondo Risorgimento — di difendere sempre i valori universali della democrazia, di potenziarli, dandovi un contenuto economico e sociale, e di diffonderli, perché il messaggio dei caduti nella lotta antifascista e nella Resistenza — fratelli di diverse fedi politiche — uniti nella fede democratica, non sia avvilito e tradito.

Questo messaggio, che sta alla base della nostra Carta costituzionale, vogliamo consegnarlo intatto alle nuove generazioni, perché ne facciano norma della loro vita e della loro azione, perfezionando con rinnovato vigore e con più vaste prospettive l'opera di chi diede vita a questo libero Parlamento e di chi lo fece risorgere dopo la lunga notte della dittatura. (*Vivi, generali applausi*).

COLOMBO, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

COLOMBO, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le elevate parole con le quali ella, signor Presidente, ha voluto ricordare la ricorrenza centenaria della prima seduta della Camera dei deputati in Roma in questo palazzo di Montecitorio trovano nell'animo mio e del Governo una eco profonda e commossa. Sono momenti questi di ripiegamento su noi stessi, di meditazione attenta dei tempi lunghi del processo unitario italiano, delle grandi fasi di sviluppo morale, politico e sociale del nostro popolo.

Una riflessione mi permetta di sottolineare, signor Presidente, quanto mai opportuna, anzi necessaria, in momenti come questo quando l'ansia del nuovo toglie, a volte, sapere e verità al ricordo, spingendo assurdamente verso un futuro senza storia.

No, la storia è necessaria all'uomo come l'ossigeno che respira. La libera storia di accadimenti, di idee, di passioni e di lotte è la testimonianza irrinunciabile del destino umano. Orbene, una lezione che ci viene dal Risorgimento e dal post-Risorgimento riguarda la posizione centrale che il Parlamento ha avuto in tutte le vicende gravi, perigliose, spesso drammatiche, dell'unificazione e della edificazione dello Stato.

La medesima sede fisica del Parlamento subalpino a Torino, poi del Parlamento nazionale a Firenze e a Roma, costituiti per le generazioni dell'ottocento un punto di riferimento ideale che mai mancò alla sua funzione di orientamento degli italiani. Un libero Parlamento, nel quale sempre fu presente la voce del dissenso e della contestazione, in ragione appunto della sua libertà, guidò la difficilissima opera di dare concretezza politica al moto unitario e di interpretarne anche le motivazioni più profonde di natura politica e sociale.

Dunque, gli uomini che fecero il Risorgimento — uomini non soltanto di studio, ma di azione, affinati dalla vigilia cospirativa, temprati dalla lotta armata, dalle rinunce e dal carcere — dettero alle istituzioni rappresentative forza e prestigio; crederono in esse, nonostante i difetti ed i ritardi che il processo parlamentare spesso comporta. Ma, profondamente saggi, furono convinti che il peggior Parlamento fosse sempre migliore dell'anticamera del tiranno.

Egual scelta, onorevoli colleghi, compì la generazione del glorioso secondo Risorgimento, durante e dopo la bufera della guerra, l'abisso dell'occupazione militare, della

guerra civile, della distruzione pressoché totale dell'economia del paese.

Nelle aule parlamentari, onorevoli colleghi, in cui cento anni or sono convenivano deputati di tutte le regioni italiane, sono stati vissuti i momenti più memorabili della storia civile del nostro popolo, così come le grandi tragedie della nostra vita sociale. Nel Parlamento sono nati le grandi legislazioni ed i programmi per lo sviluppo del paese. In queste aule i governi hanno ricevuto e ricevono il consenso ed il controllo: due momenti insostituibili nella vita di un regime libero.

Un uomo che non giunse a vedere la seduta che oggi noi ricordiamo, Camillo Benso di Cavour, soleva dire che egli non si sentiva mai tanto forte come Presidente del Consiglio quanto a Camere sedenti, pur nel contrasto e nel vigore delle passioni parlamentari. Ebbene, onorevoli colleghi, la contiguità odierna tra la sede del Governo e quella del Parlamento sta quasi a simboleggiare in quale misura il Governo attinga la sua forza dalla rappresentanza popolare.

Noi abbiamo la responsabilità di dare alla vita parlamentare il soffio delle cose nuove che nascono dal cuore della società e ne alimentano la vita. Nel Parlamento si legiferi, si dibatta, si contrasti; nel Parlamento riportiamo sempre il contrasto che alimenta la lotta politica, per renderlo evidente, più chiaro, forse sanabile; nel Parlamento vi sia spazio, e giusto spazio, per maggioranza ed opposizione; nel Parlamento si riassumano, senza esaurirle, ma integrandole attraverso le altre istituzioni rappresentative, le istanze di partecipazione di un paese che vuole essere sempre più democratico e per ciò stesso più rappresentato.

Questo è il senso per noi di una celebrazione che vuole esaltare la democrazia rappresentativa per quel che poté essere ieri, per quel che è, per quel che potrà essere domani. (*Generali applausi*).

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti provvedimenti ad esse attualmente assegnati in sede referente:

#### *IV Commissione (Giustizia):*

RUFFINI e LA LOGGIA: « Disposizioni relative agli uscieri giudiziari » (3412);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

DI PRIMIO ed altri: « Attribuzione della funzione dell'assistenza all'udienza agli uscieri giudiziari e nuova regolamentazione del diritto di toga e di chiamata di causa » (3475);

MAGGIONI: « Modifica al regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, riguardante l'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari » (1573);

PISICCHIO e IANNIELLO: « Applicazione delle norme di carriera previste dalla legge delega 18 marzo 1968, n. 249, in favore degli uscieri giudiziari » (1949).

*(La Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatore TRABUCCHI: « Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (1220);

RAFFAELLI e VENTUROLI: « Modifiche dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, concernente l'istituzione presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità » (1664).

*(La Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

« Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta » (*Approvato dal Senato*) (3755).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

« Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione » (3489).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### IX Commissione (Lavori pubblici):

CARRA: « Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto » (3541).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

« Ulteriore finanziamento per l'esecuzione di opere di completamento e di ampliamento dell'aeroporto intercontinentale " Leonardo da Vinci " di Roma-Fiumicino » (3664).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### X Commissione (Trasporti):

DURAND DE LA PENNE: « Disciplina dell'uso di apparecchi ricetrasmittenti portatili di limitata potenza » (2826).

ZAMBERLETTI ed altri: « Norme per l'uso delle stazioni radiotrasmittenti portatili operanti sulla frequenza dei 27 megacicli » (3454).

*(La Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### XIII Commissione (Lavoro):

Senatori BANFI ed altri: « Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3524).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universitario (approvato dal Senato) (3450) e delle concorrenti proposte di legge: Castellucci e Miotti Carli Amalia (40), Nannini (252), Giomo (611), Giomo ed altri (788), Cattaneo Petrini Giannina (1430), Giomo e Cassandro (2364), Maggioni (2395), Cattaneo Petrini Giannina (2861), Monaco (3372) e Spitella (3448).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universitario; e delle concorrenti proposte di legge Castellucci e Miotti Carli Amalia, Nannini, Giomo, Giomo ed altri, Cattaneo Petrini Giannina, Giomo e Cassandro, Maggioni, Cattaneo Petrini Giannina, Monaco e Spitella.

Come la Camera ricorda, nella seduta anti-meridiana di venerdì 26 novembre è stata iniziata la discussione sull'articolo 27.

È iscritto a parlare su tale articolo l'onorevole Ferruccio De Lorenzo. Ne ha facoltà.

DE LORENZO FERRUCCIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 27 è certamente un articolo innovativo e qualificante di questa legge per la riforma dell'ordinamento universitario. Un rilievo debbo però muovere nei confronti di tale articolo — del resto tale rilievo è già stato fatto anche da altri colleghi, sia dell'opposizione sia della maggioranza — e cioè che esso appare improntato ad una misura punitiva nei confronti del docente universitario, quasi che questo debba essere ridimensionato in conseguenza di una costante ed esagerata sottrazione della sua attività a quella dell'ambiente universitario. Di qui, per reazione, la volontà politica di riservare completamente ed esclusivamente la sua opera al mondo universitario.

Ma ciò non può autorizzare a chiudere una intera categoria, che nel suo insieme ha sempre dato grandi prove di senso di responsabilità, conservando alla cultura italiana un posto privilegiato nel mondo, in una gabbia che ha sbarre tanto strette da non consentire alcun contatto con la società che, fuori dalle mura dell'ateneo, vive, lavora, progredisce, manifestando di continuo nuove esigenze, applicando e verificando quotidianamente scienza e conoscenza. Ma, d'altra parte, questa misura punitiva valica i limiti della categoria che si intende mortificare in quanto con la normativa istituita si tarpano le ali soprattutto ai nuovi docenti, che non possono essere

giudicati corresponsabili di quegli inconvenienti che si intendono correggere. Questo isolamento stabilito dalle norme della legge è dannoso. Per questo ritengo che da parte nostra si debba compiere ogni sforzo per cercare di allargare quelle sbarre in modo da non compromettere il necessario interscambio di cultura e di esperienza fra mondo accademico e mondo operativo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

DE LORENZO FERRUCCIO. Il docente è operatore scientifico e culturale. Questo non dobbiamo dimenticarlo. A lui è affidata la preparazione dei giovani che si avviano ad esercitare nella vita di ogni giorno una attività professionale, mettendo in pratica quanto hanno appreso nelle aule universitarie. Una conoscenza soltanto teorica non è sufficiente, e un maestro che non ha mai praticato, che non può praticare ciò che insegna non può trasmettere ai discenti se non conoscenze esclusivamente teoriche. In tal modo non si vede quale valore può avere una laurea e quale garanzia diamo alla società immettendo in essa professionisti e tecnici formati sulla base di una cultura astratta che non ha sostanza.

Non mi riferisco in questa critica alla istituzione del tempo pieno giacché sono dell'avviso — avviso che ho già espresso durante la discussione sulle linee generali — che il tempo pieno sia una giusta esigenza nel settore universitario. Ritengo, tuttavia, che questo istituto vada disciplinato ed articolato in modo migliore, soprattutto per quanto attiene alle facoltà di medicina.

A questo punto, il mio discorso non può non riconnettersi a quanto già eccepito a proposito dei dipartimenti; alla necessità, cioè, che anche questa materia, per quanto riguarda le discipline mediche, vada esaminata e regolamentata separatamente. Perché questa necessità? Perché siamo, relativamente ai problemi sanitari, in presenza di un modello e di una regolamentazione già esistenti e che non possono essere ignorati se non correndo il rischio di creare una sovrapposizione di norme che determinerebbe il caos nel settore ed una ingiusta sperequazione tra professionisti che hanno le stesse mansioni e le stesse attribuzioni. Il modello è la legge ospedaliera, con i decreti delegati e gli accordi FIAROSindacati medici, che non possono essere disattesi quando si tratta di un organismo (qual è il policlinico universitario), nel quale si pratica — oltre alla didattica e alla ricerca — anche

l'assistenza sanitaria. La regolamentazione che non può essere ignorata è quella sancita dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1969, che identifica funzionalmente il policlinico universitario all'ente ospedaliero.

Orbene, la connessione dei tipi (il sanitario ospedaliero ed il docente universitario nella sua funzione assistenziale nei confronti dei pazienti ricoverati nella clinica universitaria) è evidente al punto che impone almeno il collegamento, se non la perfetta identificazione, dei rispettivi stati giuridici. Tutta la disciplina del tempo pieno del sanitario ospedaliero va tenuta, quindi, presente quando si parla di tempo pieno del docente universitario delle facoltà mediche.

Per tale motivo, ripeto, è necessario che il tempo pieno dei docenti clinici sia sottoposto ad una regolamentazione particolare, ed a tal fine la discussione di questo argomento andrebbe accantonata e trattata insieme con quella dei dipartimenti clinici.

Il collega onorevole Giannantoni, nel riconoscere la fondatezza del grave problema da me sollevato, ha tuttavia affermato che esiste il pericolo di una « corsa ad elevati stipendi ». Nell'adombrare questo pericolo, egli non tiene conto però di un pericolo ben più grave: quello, cioè, che la legge istituzionalizzi un principio di discriminazione tra medici che operano nell'ambito dell'università e medici che operano nell'ambito dell'ospedale. Implicitamente, la negatività di questo stato di fatto viene comunque ammessa dallo stesso collega, quando egli afferma che tale situazione dovrà essere rivista nel momento in cui sarà varata la riforma sanitaria. Ipotizzare una siffatta soluzione equivale, tuttavia, a far passare oggi il principio discriminatorio, rinviando ad un tempo certamente non vicino la revisione e la soluzione del problema.

Ma un discorso ancora più serio va fatto a proposito del divieto — che si vorrebbe istituire — alla iscrizione dei docenti universitari negli albi professionali. Senza soffermarmi soverchiamente sull'aspetto negativo che questa norma avrebbe su tutti i docenti la cui attività è intimamente connessa con l'esercizio delle rispettive professioni, per i pericoli già ripetuti di isolare il professore universitario dalla vita reale, desidero richiamare l'attenzione del Parlamento sul particolare aspetto che la questione assume per le cliniche universitarie.

È chiaro che nel momento in cui il docente del dipartimento medico si avvicina al letto del ricoverato e lo esamina quale pazien-

te, ne formula la diagnosi, gli prescrive la terapia e lo segue, successivamente, nel decorso della degenza, egli compie inequivocabilmente un atto medico; un atto, cioè, che soltanto il professionista medico può compiere e che, se egli non fosse iscritto nell'albo professionale, lo renderebbe addirittura responsabile di esercizio abusivo della professione medica. È perciò evidente che ai medici che si dedicano all'insegnamento viene richiesta anche una prestazione squisitamente professionale, per l'esercizio della quale la legge prevede — esplicitamente e senza deroghe — il presupposto dell'iscrizione all'ordine.

D'altra parte, inibire al docente lo svolgimento dell'attività professionale privata non significa escluderlo dal contesto degli appartenenti alla categoria dei medici, in quanto non va dimenticato che il sanitario ospedaliero (come è stato sancito nella legge delega), anche se ammesso a tempo pieno e, quindi, sottoposto al divieto del libero esercizio professionale privato, deve necessariamente risultare appartenente all'albo dei medici, e per essere assunto in ospedale deve presentare il certificato di iscrizione.

Con quale criterio si può quindi proibire l'iscrizione all'albo professionale del docente universitario quando ad esempio domani nello stesso ospedale e secondo gli insegnamenti che dovranno essere istituiti, un ammalato potrà trovarsi ad essere curato sia dal cattedratico, sia dal primario o medico chirurgo? È l'efficienza dell'università, la salvaguardia ed il rilancio del suo livello qualitativo è la serietà degli studi universitari che noi dobbiamo ad ogni costo tutelare. Sarebbe un grave errore porre brutalmente i medici migliori che lavorano nelle università in condizione di operare una scelta drastica, che non ha soltanto implicazioni economiche ma anche morali tra insegnamento e libera professione, tra insegnamento ed attività ospedaliera.

Questa diversità ha già provocato una emorragia di medici, di buoni medici universitari i quali fanno i concorsi presso gli ospedali.

Purtroppo nelle condizioni che si vorrebbero determinare è assolutamente sicuro che l'università ne risentirebbe un grave danno. La frattura fra mondo professionale e mondo universitario non può portare nulla di buono e, se confermassimo il divieto dell'iscrizione agli albi, diventerebbe incolmabile ed irreversibile, allontanando sempre di più l'università dalla società reale, privandola di energie e di risorse insostituibili, di collegamenti essenziali.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

A questo proposito ritengo di dover aggiungere un altro argomento che ho già prospettato durante il mio intervento in sede di discussione sulle linee generali e cioè quello relativo alla funzione deontologica assolta dall'iscrizione negli albi professionali. Essa infatti è la migliore garanzia del rispetto da parte dei liberi professionisti delle norme etiche che sovrintendono all'attività professionale sia privata sia prestata per conto di enti ed istituzioni pubbliche in regime di rapporto di lavoro subordinato.

L'organo dell'ordine professionale preposto alla difesa dei principi deontologici e al cui giudizio è soggetto l'iscritto, è il migliore garante della correttezza professionale ed il migliore controllore dell'osservanza degli obblighi che il professionista assume verso l'università tra cui ovviamente anche quello della osservanza del tempo pieno. Io penso infatti che l'iscrizione negli albi sia il mezzo idoneo a garantire l'identità di disciplina deontologica tra tutti gli operatori professionali sia che essi esplicino la loro attività nei propri studi, sia che la svolgano nell'ambito universitario. Non si può sottoporre a due organi diversi o a due norme diverse lo stesso atto professionale. La deontologia non può che essere unica anche perché su di essa riposa il corretto rapporto tra collega e collega. Se frazionassimo la disciplina deontologica finiremmo con il paralizzarla.

Ferma restando quindi l'iscrizione dei docenti nei rispettivi albi professionali, viene a cadere la necessità della istituzione di albi speciali che sarebbero in netto contrasto con la legge istitutiva degli ordini e collegi professionali, la quale stabilisce che soltanto a detti ordini compete la tenuta degli albi, il controllo e la disciplina dell'attività professionale.

Solo l'iscrizione agli ordini professionali e negli appositi elenchi da questi tenuti, come per altre categorie specialistiche, può garantire l'assoggettamento del docente universitario alla stessa disciplina deontologica e allo stesso organo giudicante di qualsiasi altro professionista con il rispetto delle facoltà e dei limiti connessi al suo stato giuridico. Una diversa regolamentazione della materia non soltanto costituirebbe una violazione di precise norme di legge ma sovvertirebbe dalle fondamenta tutti i principi che hanno presieduto a tale regolamentazione.

A questo proposito bisogna considerare che in tutti gli Stati europei, anche quelli della Comunità europea, dove esistono gli ordini (che esistono in tutti gli Stati meno

che nell'Olanda), tutti sono obbligati ad iscriversi ad essi sia i docenti universitari sia i sanitari ospedalieri.

Desidero in fine richiamare l'attenzione su un altro punto dell'articolo il quale prevede che i dipartimenti possono stipulare con pubbliche amministrazioni o con enti pubblici o privati convenzioni per prestazioni o compiti di ricerca o possono eseguire prestazioni di attività applicative, di controllo o di consulenza e di assistenza sanitaria anche per enti privati.

Questa previsione è una piccola breccia che si apre nelle mura di isolamento delle università, ma occorre evitare che, attraverso queste convenzioni, si attenti al principio della obbligatorietà delle tariffe professionali ed al rispetto delle norme di legge o deontologiche che regolano l'esercizio delle professioni.

È necessario, pertanto, che, alla norma che prevede la possibilità di stipulare le suddette convenzioni, ne sia aggiunta un'altra, che imponga il principio, nel caso in cui tali convenzioni abbiano per oggetto prestazioni professionali, del rispetto delle tariffe proprie di ciascuna professione e delle norme di legge che ne regolano l'esercizio, come stabilito dalla legge delega per la riforma ospedaliera.

Sulla scorta delle considerazioni esposte, mi rivolgo alla sensibilità dei colleghi perché siano accettati: 1) il rinvio della discussione sul tempo pieno dei docenti delle facoltà mediche e del suo abbinamento alla trattazione dell'argomento dei dipartimenti clinici; 2) la soppressione della norma che stabilisce il divieto dell'iscrizione dei docenti negli albi professionali; 3) la soppressione della norma relativa alla istituzione di albi speciali per i docenti; 4) che sia stabilito che nei casi in cui i dipartimenti stipulino convenzioni per prestazioni o compiti di ricerca e vari, compresi quelli di assistenza sanitaria, sia posto a base delle tariffe da stabilire il tariffario minimo nazionale fissato per l'esercizio della libera professione.

Le critiche da me sollevate, le argomentazioni che le sostengono e che vanno ad unirsi alle perplessità che alcuni aspetti della legge sollevano in ogni settore, anche in quello del Governo, testimoniano quanto siano aliene le nostre proposte da un gretto interesse corporativistico. Criticare questa legge di riforma, tentare nei limiti del possibile di migliorarla, non significa del resto difendere interessi di un settore professionale: significa invece manifestare la volontà politica di dare al paese strutture moderna-

mente ed efficientemente regolamentate, strutture di cui il paese ha bisogno, a condizione però che il loro funzionamento valga effettivamente a far operare un reale salto di qualità.

Sulla base delle considerazioni generali sopra esposte, abbiamo formulato emendamenti che rimettiamo alla sensibilità del Governo e degli onorevoli colleghi, nella speranza che siano positivamente valutati e concretamente recepiti nel testo di questo provvedimento di legge.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare sull'articolo 27 l'onorevole d'Aquino. Ne ha facoltà.

**D'AQUINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo occorra intervenire, analiticamente e globalmente, sull'articolo 27. L'onorevole Giomo ha già detto come si tratti di una norma più lunga di una legge; a me sembra che esso costituisca addirittura il testo di un regolamento. Ove noi volessimo considerarlo rilevante agli effetti della qualificazione della legge, dovremmo dire che, invece di rinnovare l'università, questo articolo le fa compiere un passo indietro e la peggiora. Si tratta di un articolo che contiene tutta una normativa punitiva, soprattutto per coloro che, oggi aiuti e assistenti incaricati, possono, usufruendo del concorso, entrare nel ruolo del docente unico. Direi che è punitiva unicamente per loro. Vedremo, infatti, successivamente (articolo 80) come la situazione degli attuali professori ordinari sia tutt'altro. Non facendo di tutta tua erba un fascio (così come giustamente raccomanda l'onorevole Giannantoni), mi riferisco a quei professori ordinari che sono responsabili delle carenze e della crisi in atto nell'università; ebbene, proprio quei tali professori ordinari possono stare tranquilli. Essi infatti continueranno a percepire lo stipendio e la punizione per loro consisterebbe soltanto nel riscuotere i proventi non più in misura inversamente proporzionale all'adempimento dei loro compiti nell'università; essi tuttavia sono i soli che restano liberi di continuare a frequentare l'università senza vedersi esclusi da quegli organi che dovranno reggere l'università se — come noi non ci auguriamo — questa legge dovesse essere approvata. E tutto questo perché sono solo i professori ordinari che si troveranno, all'atto dell'approvazione della legge, nella condizione di potere optare subito per il tempo parziale, trovandosi da dieci anni nei ruoli organici.

Dunque, che cosa abbiamo modificato? Mi pare che non abbiamo modificato niente, perché in sostanza abbiamo detto agli aiuti e agli assistenti (se è vera la costrizione a cui erano sottoposti dai cosiddetti « baroni cattivi »): fino a questo momento avete sofferto e ora continuerete a soffrire; voi, sì, entrerete nel ruolo, ma per voi si applicherà il capestro dell'articolo 27. Perché questa è una legge capestro, è una legge punitiva nei confronti del docente unico di ruolo.

Quali sono le norme infatti, onorevole rappresentante del Governo, che il docente universitario deve seguire? È detto chiaramente che il docente universitario deve esercitare attività didattica e scientifica. Ma quali sono le attività che il docente universitario dovrebbe esercitare se non quelle didattiche e scientifiche? Ma non sono forse queste le attività che finora ha sempre esercitato? Perché non si è invece inserita una norma in base alla quale l'università sia messa nella condizione di dare agli studiosi i mezzi per esercitare la loro missione di studio, che è insita nella professione di docente universitario?

Onorevole rappresentante del Governo, con questa norma abbiamo scoperta l'America! I docenti universitari fino ad oggi hanno fatto queste cose e, in più, hanno cercato di migliorare la loro specifica qualificazione attraverso i contatti, se di medicina, con il mondo del malato, se delle altre materie umanistiche, col mondo della ricerca bibliografica, e così via.

Questa era una esemplificazione specifica di qualifiche riferite ad un mondo che non isteriliva — come intendono fare queste nuove norme — il docente unico tra le quattro mura chiuse di una stanza senza finestre, una stanza nella quale il docente dovrebbe limitarsi a studiare. Si tratta di un argomento che avremo modo di approfondire più oltre, quando arriveremo a discutere gli articoli che riguardano l'edilizia universitaria ed i finanziamenti alle istituzioni universitarie.

I docenti, quindi, non potranno più esercitare, non soltanto le attività scientifiche e sperimentali, ma neppure quelle didattiche. Tutti quegli assistenti, quegli incaricati, quegli aiuti dei quali si prevede l'immissione in ruolo non potranno né insegnare, né leggere: non saranno infatti disponibili né le aule per insegnare, né i laboratori per le esercitazioni, né libri sufficienti alle necessità di questi docenti, che per poter insegnare dovrebbero avere, a loro volta, la possibilità di continuare ad apprendere.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

Tutto ciò deriva dalla maniera errata in cui si sono affrontati questi problemi, senza alcun costrutto, senza alcuna linea direttrice. Questo articolo non contiene che una esemplificazione di negazioni, e quindi si commenta da sé.

Si tratta, dicevo, di un articolo per un certo verso punitivo, perché, mentre avrebbe dovuto stimolare, assicurare e rafforzare i docenti, non fa che dare ai cosiddetti « baroni » la possibilità di continuare a svolgere un'attività universitaria che non ha nulla a che vedere con il tempo pieno. Questo articolo costituisce al tempo stesso un premio ed una beffa: premia i docenti immettendoli nei ruoli come ordinari, ma li beffa perché essi continueranno a percepire lo stesso stipendio.

Anche questa, poi, è una norma illegittima sotto il profilo costituzionale. L'articolo 27 prevede infatti, per la ripartizione dei proventi, due percentuali, ambedue del 40 per cento; l'una sarà immessa nel calderone generale e verrà redistribuita dal Ministero della pubblica istruzione; l'altra andrà ai dipartimenti e sarà redistribuita fra tutti i docenti. Si tratta di una ingiustizia di tutta evidenza, onorevole rappresentante del Governo. Si sostituisce il dipartimento alla persona fisica, alla quale viene tolta la libertà — garantita dalla Costituzione — di esercitare la propria professione. A quella struttura senz'anima che è il dipartimento, come viene previsto da questa legge, vengono concessi quei diritti che spetterebbero invece ai docenti. Al dipartimento è concessa la facoltà di stipulare qualsiasi tipo di convenzione con privati e con enti. Sono convenzioni che si traducono in una usurpazione delle singole attività professionali dei docenti universitari, che vengono irreggimentati, costretti, coerciti in seno al dipartimento. L'utile che può derivare da questo genere di convenzioni non viene redistribuito tra coloro che lavorano, ma viene assorbito dal Ministero della pubblica istruzione che lo redistribuisce a tutti coloro che insegnano a tempo pieno. I dipartimenti, in questo modo, avranno poco o niente da assorbire dai proventi di codeste convenzioni.

E mi venite a cianciare di libertà, in questa situazione? Ci si chiede di accettare norme che sono evidentemente incostituzionali, se è vero che la nostra Costituzione garantisce ai cittadini determinate libertà. Non si può neanche parlare di collettivismo: qui si tratta di soggezione, di servilismo. Si può dire che i docenti saranno non servi della gleba (perché questa già sarebbe una configurazione umana), ma servi sciocchi di una regolamentazio-

ne assurda ed iniqua. Questo diventerà il docente unico universitario. Si tratta quindi di un vero e proprio articolo punitivo per quanto riguarda tutte le norme che abbiamo esaminato. Esaminiamo ad esempio il problema delle opzioni. Appartenendo noi alla categoria dei docenti non cattivi, ritenevamo che gli aiuti e gli assistenti potessero finalmente veder esaudite le proprie aspirazioni e potessero finalmente partecipare ad un concorso non preconstituito, non « apparentato », se mi è consentito usare questo termine. Abbiamo portato questi assistenti vicino all'*ope legis* che ridetermina le baronie, li abbiamo avvicinati al ruolo unico facendo loro sentire il peso del tempo pieno — e quanti di loro avrebbero voluto il tempo pieno — per poi prevedere un tempo pieno che non ha senso né sotto il profilo della legittimità, né sotto il profilo della praticità dell'impiego. Diceva giustamente lo onorevole Giannantoni che si tratta di una sequela di affermazioni negative; ed è un ragionamento che convince, anche se fatto da un rappresentante di una parte politica a noi completamente opposta.

Qual è il significato di questo tempo pieno? Il significato avrebbe dovuto essere quello di avvicinare di più il docente ai compiti essenziali della sua attività nell'ambito della università; e questo sarebbe stato giusto. Ma queste esigenze potevano essere fatte rispettare anche con la disciplina vigente; le si voleva far rispettare più intensamente con questa nuova regolamentazione? Bene, ma si sarebbero dovute far rispettare nel senso vero, del compimento dei propri doveri da parte di docenti. Non si doveva costringere il docente nelle anguste mura di una stanza senza finestre, quali saranno le università ed i dipartimenti. Per quanto riguarda coloro che tanto hanno sofferto, ed ancora una volta si vedono beffeggiati, niente *ope legis*, ma concorsi riservati che ricadono nell'ambito del paternalismo dei vecchi professori ordinari e dei cosiddetti baroni cattivi; e dopo? Dopo, i baroni potranno optare subito per il tempo parziale, mentre gli altri dovranno soffrire dieci anni di cattività, in attesa che una nuova legge — e ci sarà certamente un'altra legge, dopo questa che volete approvare — dica che non è più possibile il tempo parziale, e che per tutti si applica il principio del tempo pieno. Ed allora, quasi per fatalità, quasi come una calamità mandata dal cielo, dovranno sopportare nuove sofferenze coloro che già da 20 o 25 anni continuano a sperare; e questo perché il provvedimento in esame stabilisce in siffatta maniera il principio del tempo pieno.

Esaminiamo ora il tempo pieno così come è concepito: 4 giorni di tempo pieno, mentre per gli altri 3 giorni della settimana non si fa nulla. I docenti in quei 3 giorni possono non andare all'università. I medici in quei 3 giorni possono disattendere i principi della loro professione, e possono anche trovarsi di fronte ad un grave dilemma, se chiamati per un intervento urgente a casa del malato: se rifiutano, vengono perseguiti dalla legge che dice essere obbligatorio esercitare la propria missione di medico lì dove si è chiamati urgentemente; se accettano, possono essere puniti, in quanto universitari, per essersi comportati diversamente da come stabilisce la regolamentazione prevista dall'articolo 27. In questo articolo si ammonisce infatti chiaramente: state attenti, per 4 giorni potrete stare dentro il dipartimento, esercitando la professione nei limiti previsti, ma poi per tre giorni dovete andare a fare il *week end* prolungato.

Onorevoli colleghi, sembra che tutte le proibizioni siano per il mondo universitario. Il medico universitario non può esercitare la professione. Il professore universitario non può fare neanche il deputato perché deve optare o per una cosa o per l'altra, ma se opta per deputato, quando torna a fare il professore sarà in soprannumero. Altro quindi che legge che dà respiro all'università! È invece una legge che getterà ancor più nel caos le istituzioni.

Ho parlato di medici universitari e di medici ospedalieri. Perché ai medici ospedalieri si consente, giustamente, al di fuori del tempo pieno, che prestino la loro attività pur nei limiti di una regolamentazione prevista dalle leggi delegate mentre al medico universitario invece è consentito solo di fare il medico nelle cliniche?

Onorevole Spitella (glielo chiedo come cittadino, non come deputato) lei ritiene veramente che in una clinica universitaria come per esempio la clinica medica dell'università di Roma, dove esistono circa 300 docenti e dove ci sono, nella migliore delle ipotesi, 450-500 letti, i 300 docenti universitari possano qualificarsi, se qualificazione significa essere a contatto con un certo numero di malati, in modo da potersi creare, nell'ambito della clinica, una mentalità adatta? Onorevole Spitella, se lo lasci dire da un medico, in medicina non ci sono malattie, ci sono malati, perché la stessa malattia si può riscontrare con una diagnosi differenziale in diversi tipi di malati. Non abbiamo quindi malattie, ma abbiamo malati, e l'esperienza viene dal continuo contatto fra il medico e l'ammalato. Ma con quali

malati può venire a contatto il medico se dobbiamo lasciare a ciascuno l'autonomia nell'ambito di 500 letti?

Voi non riuscirete ad applicare questo tipo di legge perché è anacronistica, perché fatta da bambini che giocano a fare i deputati, decidendo su cose che sono più grandi di loro.

Ma andiamo oltre, onorevoli colleghi. Lasciamo questo aspetto, che potrebbe essere troppo soggettivo per chi fa il medico.

SPITELLA. Ma quanti sono? Certamente non trecento tra gli ordinari e gli incaricati.

D'AQUINO. Io ho detto una cifra, forse non esatta, e potrebbero essere di meno; ma se anche fossero cento, onorevole Spitella, sarebbe la stessa cosa: quattro letti per ogni docente.

SPITELLA. Sono molti di meno.

D'AQUINO. Credo che non siano molti di meno, anche perché altrimenti non potrebbe andare avanti tutto un mondo di esperienze cliniche e tecniche. Una clinica medica di un certo rilievo ha bisogno di molte funzioni, e mi farò carico di indicare il numero preciso al mio prossimo intervento.

Andiamo dunque oltre i limiti della medicina e passiamo, ad esempio, all'ingegneria. Vogliamo creare ingegneri che non riescano ad esprimere la loro cultura, la loro scienza, la loro tecnica attraverso incarichi e incombenze che li tengano in contatto con il mondo vivo dell'edilizia o della tecnica progredita, nel campo dell'elettronica, ad esempio, o dell'idraulica?

L'università effettua l'accertamento della preparazione degli studenti, ma l'esperienza si può fare sui libri? Per apprendere basta leggere e mandare a memoria? Ciò può essere sufficiente come apprendimento fine a se stesso ma non deve essere esteso al mondo dell'alta cultura, quale deve essere l'università.

Ecco le incongruenze presenti nella enunciazione di questo articolo ed il danno che ne deriva al docente unico.

È perfettamente inutile che gli assistenti e gli aiuti passino al ruolo di docente unico per ottenerne queste sanzioni, perché di sanzioni si tratta.

Mi vuol dire, onorevole Spitella, perché i fondi derivanti dal lavoro svolto sia pure nell'ambito universitario, in base alla norma della legge che lo consente, dalla clinica

medica di Roma debbono essere immessi in un fondo generale al quale convergono da tutte le parti e da tutti i dipartimenti, per essere poi redistribuiti? Perché, a un certo punto, il professore di filosofia del magistero di Messina, Mazzarino, deve andare ad usurpare i soldi derivanti dall'opera svolta dai medici dell'università di Roma?

SPITELLA. C'è una norma speciale.

d'AQUINO. La vedremo in seguito quella norma speciale, e la commenteremo.

Soltanto il 40 per cento di questi fondi, invece, ricade nell'ambito dei dipartimenti.

Io sarei d'accordo, ad esempio, nel fare le stesse ripartizioni percentuali, però modificandone una: la quota che va redistribuita a tutti i dipartimenti per integrare l'attività di pieno tempo venga assorbita per le ricerche scientifiche; rimane il 40 per cento da redistribuire nell'ambito dei dipartimenti. Non lo si deve togliere dal 60 per cento prodotto dai dipartimenti più progrediti per dare a chi non ha alcun diritto, a chi si mantiene semplicemente nei limiti della legge, leggendo, insegnando filosofia, storia o altro.

SPITELLA. Questi docenti non fanno niente: solo i medici lavorano...

d'AQUINO. Non è giusto, onorevole Spittel, che si determini un ingiustificato appiattimento nei compensi. È un fatto che alcune persone sono pagate meglio di altre che pure lavorano più di loro, appunto perché le prime hanno una capacità e una qualificazione di cui gli altri sono privi. Democrazia, del resto, significa qualificazione. È per qualificarsi e per ottenere una migliore remunerazione che l'individuo si impegna e mette a disposizione degli altri le proprie capacità.

È giusto che anche i professori di filosofia e di storia percepiscano uno stipendio che non sia ridicolo, come quello attuale; ma non è giusto che ciò avvenga destinando loro gli introiti guadagnati da chi lavora in altri campi. Le somme introitate dai dipartimenti medici, pertanto, dovrebbero essere redistribuite nel loro ambito o comunque essere utilizzate per la ricerca scientifica, non destinate ad altri. Questo è l'unico discorso serio da farsi, se non si vuole cadere nella demagogia ed eludere la realtà del problema.

Analoghe considerazioni potrebbero essere fatte a proposito dell'iscrizione agli albi pro-

fessionali, sulla quale si è già intrattenuto il collega onorevole Ferruccio De Lorenzo per quanto riguarda la medicina. A tale riguardo mi limiterò a fare osservare che il divieto di iscrizione negli albi professionali risponde ad una valutazione negativa del mondo della medicina, nella presunzione che i medici guadagnino più degli altri professionisti. Si dimentica invece, onorevole Spittel, che le tasse incidono sui guadagni dei medici in misura assai più elevata rispetto a quelli di altre categorie. Quando determinati rapporti avranno luogo attraverso convenzioni fatte dai dipartimenti, chi pagherà le tasse? Il dipartimento? L'onorevole Preti, che tanto si è battuto per la riforma tributaria, ha calcolato che per effetto di essa le entrate dello Stato diminuiranno di 600 miliardi; ma la diminuzione sarà assai più sensibile se questa legge sarà approvata nell'attuale testo. I professionisti, infatti, pagavano le tasse, mentre quando determinate operazioni saranno condotte nell'ambito dei dipartimenti non vi sarà più alcuno che le pagherà. Questa è la realtà. Ho l'impressione che la maggioranza non abbia considerato il problema anche sotto questo profilo, e la invito pertanto a compiere questa valutazione in ordine alle ripercussioni di ordine tributario dell'articolo 27.

Si afferma di volere impedire eccessivi guadagni da parte dei medici; ma, onorevoli colleghi, con buona pace di tutti noi, i geni medici, clinici o chirurghi che siano, vi sia o non vi sia una determinata regolamentazione, continueranno a percepire introiti elevati. Essi anzi saranno avvantaggiati dall'articolo 27, perché sceglieranno il rapporto a tempo parziale e avranno più tempo libero per la professione. Non avranno più da fare il loro mestiere nelle cliniche universitarie e non daranno ivi nemmeno quella parte di scienza e di applicazione, di esperienza terapeutica e clinica che finora hanno offerto: voi, colleghi della maggioranza, li avrete messi in condizione di non passare più neppure un'ora nelle corsie, perché, con l'introduzione del tempo parziale, troveranno più conveniente curare la loro clientela privata.

Sono questi gli aspetti negativi dell'articolo 27, che rappresenta un danno per la medicina, per quella di oggi e per quella di domani.

Riservandomi di riprendere l'argomento in sede di articolo 28, allorché si parlerà dell'indennità di tempo pieno, vorrei sottolineare che con l'articolo 27 si pone in atto una divisione fra le varie componenti del mondo universitario.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

Attraverso questa legge si viene a instaurare una disparità che nasce da una presa di posizione presuntuosa contro il mondo della medicina e della chirurgia. Si avrà una diversità di interpretazione e nascerà una contestazione tra gli organici universitari dei docenti in medicina e quelli dei docenti in ingegneria e dei dipartimenti umanistici. Non si avrà quindi una maggiore solidarietà neppure nell'arco delle cosiddette « caste » dei professori ordinari, ma si disarticolerà e si scollerà quel cemento che legava i principi attraverso i quali bene o male — sia pure con le molte (o con le poche, a mio giudizio), eccezioni negative — si erano tenute in vita e ristorate di cultura e di scienza diverse generazioni dell'università italiana.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Spitella. Ne ha facoltà.

SPITELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riprendere, in occasione della discussione di questo articolo, tutta la vastissima tematica che è stata sviluppata in questi anni sul problema del « tempo pieno », non credo sia necessario, poiché ormai le posizioni sono state sufficientemente delineate e le tesi in contrasto sono state lumeggiate in tutti i modi. Mi pare tuttavia che i toni, che ha assunto il dibattito sull'articolo 27, richiedono necessariamente alcune prese di posizione e soprattutto, da parte nostra, richiedono alcune risposte ad obiezioni fatte talvolta dagli stessi oratori, con argomentazioni del tutto contraddittorie.

Questa discussione, accanto a prese di posizione certamente valutabili in modo diverso, ma degne di rispetto e di considerazione, è stata caratterizzata da affermazioni, da giudizi che, a mio avviso, sono assolutamente inaccettabili e che richiedono delle puntualizzazioni molto precise. Qui si è voluta mettere in discussione persino una esistenza del concetto del tempo pieno. L'onorevole Greggi è arrivato a meravigliarsi addirittura che questo termine fosse usato in un testo di legge, quasi che fosse un termine addirittura misterioso. Dire queste cose credo sia proprio fuor di luogo.

Parlare di tempo pieno, infatti, è come adoperare un termine che è ormai universalmente accettato, non soltanto nel linguaggio che si riferisce al mondo universitario, ma anche in un ambito molto più ampio. Nessuno può negare che in alcuni paesi più progrediti sul piano scientifico e dell'insegnamento, la caratteristica con la quale viene

contraddistinto il professore che con un impegno completo si dedica all'insegnamento, è proprio quello di essere *full professor*, cioè professore a tempo pieno. Meravigliarsi quindi che si introduca in un testo legislativo il riferimento ad un concetto di questo genere mi pare che sia, ripeto, fuori di luogo.

La prima obiezione qui avanzata si riferisce alla opportunità o meno di introdurre una normativa così precisa e dettagliata in questa materia.

Certo, in una situazione ottimale di un paese veramente impegnato sul piano degli studi, non vi dovrebbe essere bisogno di una normativa così dettagliata. Non voglio essere pessimista e affermo ancora una volta che una gran parte dei docenti delle università italiane ha sempre mantenuto e continua a mantenere — in linea con la migliore tradizione appunto della nostra cultura e del nostro insegnamento — un tipo di impegno che riconduce proprio a questo concetto di tempo pieno.

Del resto oggi, come ieri, più di ieri, nel momento in cui l'esigenza della ricerca e dell'insegnamento si accrescono, non è concepibile che vi siano università nelle quali almeno un numero considerevole di docenti non sia veramente dedito, a pieno tempo, nell'insegnamento.

Molti docenti praticano il tempo pieno per l'esplicazione della loro missione di insegnanti e realizzano tutto quello che è previsto nella norma di cui ci stiamo occupando con un impegno al quale va reso omaggio con pienezza di serenità e di obiettività. Però, il dibattito che si è svolto su questo articolo, ha avuto in gran parte la caratteristica di ignorare che, accanto a persone che si muovono su questo piano, ve ne sono state anche molte altre che hanno dato luogo ad abusi ed inconvenienti. È giusto pertanto che la legge, mentre da un lato convalida l'impegno pieno dei più, renda impossibile la trasgressione da parte di altri come in molti momenti è avvenuta.

Mi pare che siamo arrivati all'assurdo in quest'aula di ignorare che una delle ragioni della crisi dell'università italiana è consistita proprio nel difetto che si è riscontrato, per un insieme di motivi che sarebbe inutile qui ricordare, nell'impegno che molti docenti portavano nell'esplicazione della loro attività. E qui devo dire, onorevole Nicosia, che la sua argomentazione si è svolta in due direzioni completamente divergenti.

Ad un certo punto, ella ha detto che i professori devono essere assolutamente la-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

sciati liberi di fare quello che vogliono, perché sono cittadini come gli altri e hanno il diritto di dedicarsi alla libera professione, e che — sviluppando un'attività che riguarda soltanto l'insegnamento ed è chiusa al rapporto con l'esterno — essi vengono a trovarsi in una condizione di inferiorità.

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Non ho detto questo.

SPITELLA. Questo ha detto !

E l'onorevole Giomo è arrivato a parlare anche di violazione della libertà e di una condizione di assoluta minorità rispetto ad altri. Poi, con una argomentazione completamente opposta, l'onorevole Nicosia ha affermato che questi professori hanno troppe cose da fare (devono insegnare, fare i corsi, ricevere gli studenti, partecipare ai consigli di dipartimento e di ateneo), troppe iniziative da svolgere, per cui altro che di tempo pieno si può parlare !

Bisogna che noi ci decidiamo ed assumiamo una posizione unica e coerente. Certo l'impegno che la vita universitaria richiede oggi ai docenti è assai rilevante e di per se stesso giustifica e sollecita il pieno tempo, perché l'attività didattica, l'attività di ricerca, la partecipazione agli organi di governo dell'ateneo e del dipartimento, il contatto con gli studenti, sono di una tal mole che l'università ha necessariamente bisogno di docenti che siano interamente dediti all'insegnamento. Se noi pensiamo di poter portare avanti l'università italiana con dei docenti che, per un complesso di attività, sono distolti dall'impegno universitario, noi sbagliamo completamente e non facciamo altro che costruire sul vuoto. In molti paesi il tempo pieno è una libera scelta che non viene minimamente messa in dubbio. Anche se non ci sono delle norme precise, moltissimi di coloro che svolgono questa attività sentono il dovere di dedicarsi interamente. Questo obiettivo dobbiamo conseguire anche in Italia. Ecco la ragione di questa norma di legge.

L'onorevole d'Aquino ha fatto riferimento ai tre-quattro giorni. Debbo dire che anche qui la polemica viene fatta senza questa motivazione e senza un rigoroso riferimento al testo. Il testo del Senato infatti dice che l'attività di 15 ore distribuita nei quattro giorni si riferisce esclusivamente alle lezioni, ai colloqui e ai contatti con gli studenti, senza esaurire, evidentemente, il compito dei

docenti, che è tra più ampi e a cui la legge fa esplicito riferimento. L'onorevole d'Aquino sa bene che la parte fondamentale dell'attività del docente universitario, la ricerca, non può essere chiusa nell'ambito di un certo numero di ore. L'onorevole d'Aquino sa anche bene che non si può parlare di *week-end* prolungato, ma di un impegno veramente rilevante e pesante, che richiede un lavoro notevole oltre le 15 ore in quattro giorni.

Solo attraverso l'opera intensa e costruttiva di un complesso di docenti totalmente dediti all'insegnamento noi riusciremo a realizzare una università veramente efficiente, capace di far progredire effettivamente gli studenti. Noi dobbiamo avere il coraggio di orientarci in questo senso, altrimenti non sarà possibile realizzare nulla di positivo in questo campo.

Ci si può obiettare che così facendo si provocherà una fuga generale. Non credo che si debba essere così pessimisti. Ci sarà infatti senza alcun dubbio un numero rilevante di studiosi che avrà il coraggio di fare questa scelta, di dedicarsi cioè interamente all'insegnamento e alla ricerca, senza farsi attrarre da altri interessi e da altri miraggi. L'insegnamento, come del resto anche le altre missioni, specialmente quelle più nobili ed elevate, comporta anche notevoli sacrifici. Credo però che gli uomini migliori del nostro paese sentano ancora il fascino di questa attività. Non sarà quindi il tipo di impostazione che noi daremo al tempo pieno a farli fuggire.

Ci si può allora chiedere a che cosa serva questa normativa. Serve ad evitare, onorevoli colleghi, che ci siano dei docenti i quali pensino di poter esser tali, sottraendosi a questi precisi doveri, a questo tipo di impegno che è indispensabile per la realizzazione di una missione così elevata e così impegnativa, appunto come è quella del ricercatore e del docente.

Si dice: ma questa legge chiude ed impedisce ai docenti il collegamento con il mondo esterno, che è indispensabile. E si aggiunge in senso opposto: ma voi farete del dipartimento una bottega, voi creerete una concorrenza sleale alle libere professioni, voi creerete una situazione di privilegio fiscale. Onorevoli colleghi, anche a questo proposito bisogna che noi ci decidiamo. Delle due l'una: o noi riteniamo necessario il collegamento con l'esterno oppure no. Se è necessario non si vede perché si debba menare scandalo se

si permette che i dipartimenti sviluppino una certa attività al loro interno e non si vede d'altra parte perché questo tipo di impostazione sia foriero di tanti inconvenienti.

Dare al dipartimento la possibilità di esplicare una certa attività e garantire che quest'ultima venga svolta dai docenti all'interno dell'università con la collaborazione di tutto il corpo insegnante e in presenza degli studenti, significa tenere il contatto con il mondo esterno, senza essere attratti dal vortice delle attività professionali che — diciamo pure, onorevoli colleghi — molto spesso tengono i nostri docenti universitari lontani dalle università non per qualche ora, ma per giorni, settimane e mesi.

Si è fatto un gran parlare delle tasse che il dipartimento non pagherebbe; ma io credo che il ministro Preti non avrebbe difficoltà alcuna a dichiarare in questa sede che, se il dipartimento svolgerà una certa attività retribuita per conto di terzi, questa sarà assoggettata alla normale tassazione, così come ogni altra attività. Si dimentica volutamente che il testo legislativo afferma che la commissione di incarichi al dipartimento può avvenire ad opera di enti pubblici (quindi, che paura avete che le parcelle possano sfuggire al controllo dello Stato?) e di privati, ma comunque per finalità di rilevante interesse pubblico.

Mi pare, dunque, che tutta la polemica portata avanti circa il gigantesco pericolo di concorrenza sleale dei dipartimenti nei confronti delle libere professioni non abbia fondamento alcuno.

Credo che dovrebbe aversi la sensibilità di portare in aula solo critiche fondate sul testo di legge che esaminiamo; al contrario, si arriva a fare delle affermazioni che ignorano la stesura dell'articolo, nei suoi vari commi: e non solo in questo argomento, ma in molti altri. Ad esempio, l'onorevole Greggi è arrivato a dire che chi contravviene ai doveri previsti dall'articolo 27, dopo trenta giorni è dichiarato decaduto, senza possibilità alcuna di replica; al contrario, il testo stabilisce che, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data della diffida, il docente che continui a contravvenire alle norme, subisce una decisione del ministro della pubblica istruzione adottata su parere conforme del Consiglio nazionale universitario, il che significa che, scaduti i trenta giorni, si instaurerà necessariamente un giudizio a livello di consiglio nazionale universitario, con tutte le garanzie che ciò comporta e in un lasso di

tempo, che certamente non sarà di qualche ora né di qualche giorno, si avranno le decisioni del caso.

Inoltre si è voluto sottilizzare, sempre dal collega Greggi, sugli incontri che il docente deve avere con gli studenti, dicendo che era stato soppresso il termine « individuali » perché si voleva che tali incontri avessero unicamente carattere collettivo, cioè comunista. Ma, onorevoli colleghi, questo è voler fare la polemica per forza: quando si parla di incontri con gli studenti, non è necessario dire che siano individuali: ritengo, infatti, buon costume di ogni docente incontrarsi con uno o più studenti a seconda delle opportunità. Le attività di seminario e di ricerca possono essere ben fatte in un rapporto plurimo nei confronti degli studenti, senza che ciò significhi introduzione di « aberranti collettivi » nelle università, che certamente noi non vogliamo e non accettiamo, sperando naturalmente che non li accettino neanche i professori universitari; in caso contrario, dovremmo perdere la fiducia nella rispondenza del personale docente alle reali esigenze della scienza e dell'insegnamento in generale.

Si è parlato molto della inopportunità di questa normativa di tipo negativo. Si è detto trattarsi di norme di regolamento, e cose del genere. Onorevoli colleghi, io credo che norme di questo tipo, riguardanti i divieti ad esplicare attività nelle arti, nelle professioni, nei mestieri, nel commercio e nell'industria, sono le norme generali che valgono anche per moltissime altre categorie di dipendenti dello Stato. E nessuno si scandalizza che nello stato giuridico del personale dello Stato ci siano riferimenti di questo genere, nessuno si scandalizza se questo valga per i magistrati, per i militari, per i funzionari dello Stato, eccetera. Che una normativa precisa ci sia anche per i docenti universitari e che essa sia contenuta in un dettato legislativo dettagliato proprio per il carattere particolare di autonomia che l'università ha, credo sia legittimo, perché la realizzazione di essa non incontri delle difficoltà, quelle difficoltà che, diciamo tranquillamente, ha incontrato in passato, proprio perché forse certe cose non erano state dette con la precisione e l'esattezza con cui sono dette nell'articolo 27. Questo è ancora il tema che quasi nessuno ha portato in discussione in quest'aula in occasione del dibattito sull'articolo 27. E invece tutti sappiamo che purtroppo molti inconvenienti si sono verificati. Non è che noi, onorevole Greggi, vogliamo impedire per esempio che il docente universitario di Roma

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

abiti a Frascati: vogliamo soltanto impedire che si verifichi, come si è verificato in misura larghissima, che moltissimi docenti dell'università, per esempio, di Trieste o di Cagliari, di Padova o di Palermo, abitassero a Roma e andassero con l'aereo ad insegnare qualche giorno al mese.

MAZZARINO, *Relatore di minoranza*. Supponiamo che un professore abiti a Messina e voglia collazionare un manoscritto nella biblioteca Vaticana o nella biblioteca Ambrosiana di Milano, cosa deve fare? La biblioteca Vaticana è chiusa come lei sa dal 15 luglio al 15 settembre, come fa a collazionare un codice? Non dico poi se deve recarsi all'estero!

SPITELLA. Per questo l'obbligo della presenza è limitato a quattro giorni. Onorevole Mazzarino, il professore che abita a Roma e va in aereo tutte le settimane per due giorni a Messina, se invece sta a Messina potrà in aereo, per un certo periodo, venire due giorni a Roma per andare alla biblioteca Vaticana. Del resto in questa legge è stato introdotto l'« anno sabatico » ed esistono altre possibilità di permessi, congedi, ecc.

MAZZARINO, *Relatore di minoranza*. Arrivando in aereo a Roma il quinto giorno, diciamo pure il venerdì, il professore che abita a Messina non potrà recarsi alla biblioteca Vaticana prima delle ore 12. In pratica resterebbe solo il sabato. Ma ella non sa che la biblioteca Vaticana chiude alle ore 13?

d'AQUINO. Ma poi come fa un professore a prendere l'aereo con lo stipendio che percepisce?

PRESIDENTE. Onorevole Spitella, la prego di non raccogliere le interruzioni anche perché, come ella sa, sugli articoli il tempo a disposizione dell'oratore non può superare i venti minuti.

SPITELLA. Senz'altro, signor Presidente. Aggiungerò due sole considerazioni, la prima è che non è vero che questa legge, questa norma sul tempo pieno priverà l'università di tutti gli studiosi e scienziati che non riteranno di assoggettarsi ad essa. Proprio per questo, viene introdotta la figura del professore associato, contro la quale figura si è parlato ingiustamente, e anche qui in contraddizione con quello che si è voluto sostenere. Ci possono essere studiosi e scienziati di gran-

de valore che non ritengono di poter fare, almeno permanentemente, la scelta di dedicarsi all'università. La figura del professore associato è prevista proprio per garantire una presenza di queste persone nell'università, senza che tuttavia esse assumano un onere continuativo, che ritengano inaccettabile.

Infine, esiste il problema delle facoltà mediche. L'onorevole d'Aquino ha fatto una lunga polemica con me su questo tema. Io credo che parlare di una clinica medica che abbia, con 500 malati, 300 docenti significhi parlare di qualcosa di assurdo, che non esiste, o che esiste unicamente per una presenza di assistenti fuori della norma. Certamente, sulla base della legge al nostro esame, non avremo alcun dipartimento clinico con 300 docenti. I numeri hanno una loro logica, direi una loro stringente durezza. Se peccheremo, peccheremo probabilmente per difetto. Nonostante i 20-22 mila docenti unici, quando vi arriveranno, non credo che sarà possibile avere, in via normale, cliniche con 300 docenti.

d'AQUINO. Allora le sopprimiamo!

SPITELLA. Non è che si debbano sopprimere. Il problema dell'università di Roma — lo abbiamo detto tante volte — lo si risolve altrimenti, creando 4-5 università e non tenendo in vita un *moloch* del tipo esistente. Il problema è per altro diverso: dobbiamo convincerci che anche per le facoltà mediche, per i dipartimenti di medicina, è necessario uscire dalla concezione avuta fino a questo momento, secondo la quale, le cliniche universitarie erano solo degli ospedali, che in misura assai limitata erano destinate all'insegnamento ed alle attività pratiche degli studenti.

PRESIDENTE. Onorevole Spitella, i 20 minuti sono abbondantemente trascorsi.

SPITELLA. Altri colleghi hanno parlato più a lungo. Avrei ancora alcuni temi da svolgere ma accetto, signor Presidente, il suo invito.

PRESIDENTE. Altri colleghi hanno parlato più a lungo perché il loro presidente di gruppo aveva richiesto la relativa deroga. Il presidente del suo gruppo non lo ha fatto. Nei suoi confronti debbo quindi attenermi al tempo prescritto dal regolamento.

SPITELLA. Le chiedo scusa, signor Presidente. Concludo affermando che, per tutte

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

le ragioni dette, l'articolo che introduce il tempo pieno debba essere accolto da questa Assemblea.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare sull'articolo 27 l'onorevole Canestri. Ne ha facoltà.

**CANESTRI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, è superfluo sottolineare l'importanza dell'articolo in discussione: non solo si tratta di uno dei cardini del processo di trasformazione dell'università e della scuola in genere, ma altresì di uno dei punti che avrebbero dovuto costituire un diverso disegno di legge, quale blocco — insieme con pochi altri fondamentali blocchi di norme — in grado di spezzare la situazione esistente, di liberare forze ed energie innovatrici, di porre un traguardo di verifica ad un momento successivo, dopo un adeguato periodo di autentica sperimentazione. Il disegno di legge governativo, invece, con la sua farraginosa e minuta precettistica, segue una logica ben differente. Ancora una volta, lungi dal costituire un fatto tecnico, il tipo stesso di legge scelto rivela ulteriormente la natura burocratica ed autoritaria del progetto, del tutto estraneo ad una prospettiva reale di sperimentazione e, al contrario, caratterizzato dalla pretesa di chiudere ogni spazio suscettibile di contrastare i fini di stabilizzazione politica cui la maggioranza governativa, sia pure attraverso clamorose contraddizioni, continua più che mai a mirare.

Non è affatto un caso che, mentre la riforma proposta dal Governo tiene impegnata questa Camera, il ministro intervenga a Milano sospendendo otto docenti della facoltà di architettura, rei di aver considerato sul serio l'esigenza di sperimentazione e di avere perciò rifiutato ogni equivoco tecnicistico, cogliendo giustamente il terreno di verifica politica che un atteggiamento di sperimentazione implica.

Momento essenziale dunque, dicevo, questo articolo 27. Io non voglio ricordare i numerosi e complessi versanti del dibattito attorno al problema del tempo pieno: ciascuno di noi li ha presenti, così come è chiara la logica della resistenza e dell'opposizione baronale. Voglio soltanto sottolineare il fatto che il tempo pieno non può costituire né un'esigenza astrattamente moralistica né una risposta semplicemente punitiva a fronte di tanto costume negativamente caratterizzante le nostre università. Il tempo pieno invece è soprattutto problema di riqualificazione della figura e del ruolo del docente, e perciò di riqualificazione

del lavoro universitario interamente considerato. Il cuore del problema è qui e solo qui. E il modo in cui l'articolo 27 affronta la materia è già di per sé equivoco, riduttivo e burocratico. Come sempre, c'è una pesante pretesa normativa, apparentemente dettagliata, ma in realtà estremamente generica e banale; e poi, come sempre, c'è pronta la deroga, secondo quanto avrò modo di osservare più avanti.

L'articolo 27 spiega che il docente di ruolo deve assicurare la sua presenza nell'università per le attività di studio e di ricerca, per le attività comuni e di gruppo, per gli incontri con gli studenti, per l'accertamento della preparazione degli stessi, per la partecipazione agli organi collegiali dell'università. Bella forza! E che altro dovrebbero fare, di grazia, i docenti, se non queste cose, addirittura elementari? Quale altro senso, se non offensivo e umiliante per i docenti stessi, acquista una simile casistica? E come non individuare una ennesima prova nel fatto che la maggioranza governativa accoglie sotto le sue grandi ali tante spinte e reazioni conservatrici e baronali e, allo stesso tempo, le provoca con le sue trovate così offensive e così umilianti? La verità è che la normativa pedantesca di questo articolo e dell'intera legge rispecchia una sostanza elusa e svuotata. La prova di ciò sta nell'articolo stesso, come fra poco cercherò di dimostrare, e poi ovviamente nel contesto generale della riforma.

A questo proposito, se è vero che il tempo pieno è problema, come dicevo, di riqualificazione della figura del docente e del lavoro universitario, è evidente che alcune scelte di segno esattamente contrario la maggioranza le ha già compiute, tralasciando il resto della legge e degli articoli ancora da discutere.

Debbo ricordare almeno due momenti importantissimi che qualificano quelle scelte. Innanzi tutto, l'aver riconfermato la tradizionale trafila della lezione e dell'esame individuale, ponendo in funzione accessoria tutta la problematica dell'organizzazione dello studio per gruppi, per collettivi eccetera. E poi la politica degli organici, secondo cui non sono questi suggeriti dalle esigenze della scolarità, dal numero degli studenti, di certi rapporti tra docenti e studenti tali da garantire un lavoro serio, ma, al contrario, sono gli organici, decisi dal Ministero, a condizionare tutto il resto ed a impedire una sia pur minima riqualificazione della didattica e dei rapporti politici e culturali.

Si tratta evidentemente di scelte decisive. Avendole alle spalle, come è il caso ormai, la questione del tempo pieno risulta irri-

mediabilmente segnata. Ecco la sostanza elusiva e mistificante di certe norme ovvie e banali, come quelle contenute nel secondo comma dell'articolo 27. Ed ecco anche l'equivocità del quarto comma, concernente l'orario dei docenti. Quindici ore settimanali distribuite in non meno di quattro giorni, diceva il testo del Senato; non meno di quattro giorni la settimana, dice il testo attuale. A parte il fatto che — come è stato già detto in quest'ala — è poi facile ridurre magari quei quattro giorni a due soli giorni pieni ed effettivi, ancora una volta il vero problema non è qui, non è in questo fiscalismo aperto alle deroghe e alle scappatoie: è invece — noi lo vogliamo ribadire — nelle condizioni complessive che si creano, nelle possibilità di riqualificazione che si aprono, in tutta quell'alternativa, insomma, alla quale ho accennato.

Ma anche dimenticando per un attimo il quadro più generale, come dicevo, vi sono nell'articolo 27 alcune norme in grado di far saltare, da sé sole, ogni discorso serio di tempo pieno. Vi è intanto la norma secondo la quale i docenti di ruolo, dopo dieci anni di servizio a tempo pieno, possono abbandonarlo ed assumere la qualifica di « docente associato »: i dieci anni diventano quindi, com'è stato già detto, una fase di rodaggio per poi non lavorare a tempo pieno. Se poi si ricorda che più avanti, all'articolo 80, è prevista per i docenti già in ruolo ordinario la possibilità di optare tra tempo pieno e no, allora il gioco appare già ampiamente risolto.

Ma c'è dell'altro. Il punto centrale dell'articolo 27 riguarda le attività professionali. Vi si dice che « il docente di ruolo non può esercitare né attività industriali o di commercio, in nome proprio o altrui, né attività professionale privata; né, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 26 e dal secondo comma dell'articolo 29, assumere impieghi e svolgere opera di consulenza continuativa presso privati o enti pubblici, ovvero rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro. Egli non può essere iscritto agli albi professionali ». Queste sembrano affermazioni serie ed importanti. Poi si prosegue nella lettura dell'articolo, e si trova che « i dipartimenti possono stipulare con pubbliche amministrazioni o con enti pubblici o privati convenzioni, da sottoporre all'approvazione della giunta di ateneo, per prestazioni o compiti di ricerca che siano ritenuti utili ai fini dell'attività didattica e scientifica e che siano di rilevante interesse pubblico, e possono altresì eseguire, qualora utili agli stessi fini, prestazioni ed

attività applicative, di controllo o di consulenza e di assistenza sanitaria ».

Qui le cose cominciano a cambiare: e non perché da parte mia e del mio gruppo si considerino la ricerca e l'insegnamento fatti sacrali, da non contaminare con tutto ciò che sta fuori dell'università; è vero anzi il contrario: proprio noi siamo stati tra i più decisi a perseguire una linea di assoluta dissacrazione, se così si può dire, dell'università e della sua falsa coscienza, ed abbiamo con insistenza richiamato come terreno essenziale quello delle grandi scelte economico-sociali che investono — secondo alternative tra loro irriducibili — il paese. Non è dunque una preoccupazione di tal genere a muoverci; è semmai la convinzione che, con le strutture previste dal disegno di legge, a cominciare dai dipartimenti — che abbiamo serratamente criticato proprio per la loro scarsa portata innovatrice: e si veda in proposito la nostra relazione di minoranza —, con la irrilevanza delle affermazioni di principio contenute nella legge a proposito della ricerca scientifica (e dico che sono irrilevanti, perché sempre contraddette dalla realtà degli investimenti, delle scelte del potere economico e della divisione internazionale capitalistica del lavoro), con tutto ciò, affermare le possibilità che le attività professionali tradizionali rientrino dalla finestra del dipartimento non costituisce affatto un processo alle intenzioni, ma significa tener conto di un altro momento di pratica sociale ben concreta, addirittura clamorosa, come quella che abbiamo sotto gli occhi.

Non creda, la maggioranza, che ci basti il cenno al « rilevante interesse pubblico », che dovrebbe caratterizzare le committenze esterne: noi non attribuiamo alla parola « pubblico » alcuna portata miracolistica; anzi, è addirittura una banalità ricordare quanto siano intrecciati, in una economia capitalistica come quella che modella il nostro paese, il momento pubblico e quello privato.

Ma allora, quando si arriva al comma in cui si spiega che i proventi delle committenze esterne vanno solo per il 20 per cento ai dipartimenti in cui sono state effettuate le ricerche, e per il 40 per cento affluiscono ad incrementare il fondo nazionale di integrazione delle indennità a tempo pieno (e bisognerà, poi, pur fare il conto di quanto secondo questa legge verrà a percepire il docente universitario di ruolo), mentre per l'altro 40 per cento viene distribuito tra coloro che hanno contribuito allo svolgimento delle prestazioni od alla realizzazione della

ricerca, come non cogliere, insieme con la possibilità di un recupero delle attività professionali individuali, anche la prospettiva di nuovi gruppi di potere, di sottopotere, di spartizione delle spoglie, per il controllo delle committenze? Come non vedere, non la finestra, ma i cancelli spalancati ad accogliere e a legittimare più di oggi l'uso rigido delle università da parte del potere economico dominante e della sua programmazione, attraverso il gioco di nuovi strati corporativi e privilegiati, dai docenti alle élites studentesche che il dottorato di ricerca intende incentivare?

Ecco perché noi individuiamo nell'articolo 27 una delle ragioni più serie della nostra opposizione alla legge. Con i nostri emendamenti cercheremo naturalmente di colpire almeno gli aspetti più gravi dell'articolo; ma fin da ora noi non possiamo non aggiungere, alle denunce che abbiamo avanzato, anche questa, di gravità eccezionale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Caprara. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero a nome dei deputati del *Manifesto* fare una breve dichiarazione sul complesso dell'articolo 27; e desidero farlo nel modo più succinto, in considerazione del fatto che già in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento abbiamo espresso una opposizione netta ed inconciliabile — che confermo — nei confronti del testo al nostro esame. Si tratta comunque di una dichiarazione importante, in questa fase, perché con l'articolo 27 di questo disegno di legge siamo entrati ormai nel cuore del progetto di riforma. Come è stato detto — in maniera letteraria, ma questa volta corrispondente al vero — questo articolo 27 costituisce una legge nella legge; aggiungerei che siamo di fronte alla vera e propria architrave del disegno di normalizzazione che questo provvedimento sottintende. È chiaro, non voglio qui dare organicità ad una linea che organicità non ha, ma credo che si possa dire che siamo qui di fronte a qualcosa di significativo e di caratteristico. Siamo qui di fronte — a mio parere — ad un tentativo di versione aggiornata della università tradizionale, al tentativo di dare una versione neocapitalista, la più organica possibile; una versione, quindi, aggiornata prima di tutto nei rapporti tra società civile ed università, aggiornata anche per la didattica che di questi nuovi rapporti con la società civile diventa la proiezione. Il nuovo,

onorevole sottosegretario — devo dirlo subito — non viene qui dall'introduzione del *full time*; sappiamo che così come essa è formulata, la questione del tempo pieno è soltanto una lustra, indolore e permissiva, una lustra che è tra l'altro reversibile completamente dopo dieci anni. Compromesso niente affatto brillante, come è stato detto giustamente; perché se andate ad esaminare la norma, comprenderete che la questione del tempo pieno si riduce qui a qualche cosa che corrisponde a due giorni pieni la settimana, potendosi organizzare la partenza e l'arrivo in modo tale che i due giorni pieni siano osservati e gli altri due giorni siano soltanto i tempi dell'arrivo e della partenza.

Non siamo qui di fronte da una rivendicazione, persino legittima, per esempio, quella della settimana corta del lavoro universitario. Siamo di fronte alla proposta di una settimana tanto corta da essere addirittura fulminea: cioè, appena si inizia, questa settimana è già terminata.

Devo dire che tutto questo ha assunto importanza, ma non deve celare, o menomare, o togliere importanza a tutto il resto dell'articolo 27. Per quanto ci riguarda, abbiamo presentato emendamenti, per allungare il tempo di permanenza e quindi di impegno. Probabilmente la nostra stessa proposta è del tutto insufficiente, ma non c'è dubbio che la questione del tempo pieno non può assorbire tutta la critica e l'importanza dell'articolo. La vera questione cioè, onorevoli colleghi, non è soltanto quella degli orari e delle permanenze del docente nell'università. La vera questione è quella che si inizia col comma ottavo e successivi. La vera questione è nella riconferma della facoltà che viene concessa ai dipartimenti di stipulare convenzioni per prestazioni o compiti di ricerca, per prestazioni e attività applicative di controllo, di consulenza e di assistenza sanitaria con pubbliche amministrazioni e con enti pubblici e privati. Siamo qui davvero al nocciolo della questione e pare a noi, onorevole sottosegretario, che attraverso questo comma si cerchi di innescare un processo di privatizzazione generalizzata dell'università e che attraverso questo processo si tenda a fare obiettivamente dell'università italiana la scuola meno pubblica del nostro paese. Può essere certo paradossale, ma questo è il senso del meccanismo compromissorio che voi proponete. Voglio dire che si tende a fare dell'università la scuola meno pubblica d'Italia proprio perché il finanziamento dell'università mediante preventi di attività per conto terzi diviene, o ten-

de a divenire con questa norma, la base del funzionamento universitario. Con quali conseguenze?

Prima di tutto questo meccanismo ribadisce — sottolineo il termine — una subordinazione diretta di tutte le attività universitarie fondamentali alla logica del profitto, che in questa fase e in questa forma si presenta come redditività delle ricerche per i committenti esterni.

Secondo, questo meccanismo ribadisce l'intreccio non solo generale, ma l'intreccio specifico fra questa logica e gli interessi di lucro dei vertici della corporazione accademica, dei vari livelli di questa corporazione, dei baroni in cattedra e degli aspiranti a questo titolo. del resto attraverso sollecitazioni, premure, che anche in questo dibattito hanno fatto sentire la loro voce.

Terzo elemento. Il meccanismo che voi proponete, e che noi respingiamo, crea questa conseguenza significativa: la selezione ulteriore del sapere accademico e della trasmissione di questo sapere attraverso scelte didattiche — chiamiamole pure ricerche, prestazioni, consulenze — che sono tutte determinate dalle oligarchie industriali, economiche, finanziarie, bancarie.

La programmazione universitaria, signor sottosegretario, attraverso l'ottavo comma e i successivi si presenta per quello che essa è nella realtà: l'applicazione all'università delle scelte di investimento e quindi di ricerca della programmazione capitalistica e del dominio reale sull'economia e sul sapere da parte della struttura dominante del nostro paese.

E ancora, a me pare che l'ottavo comma e i successivi abbiano altre conseguenze, ed abbiano anche una conseguenza sulla struttura del meccanismo universitario in generale, innanzitutto perché questi commi tendono praticamente a creare una scala di docenti, al vertice della quale vi saranno i titolari e i fiduciari delle commesse più lucrose, e quindi fiduciari e titolari in quanto in grado di esercitare un potere reale sul dipartimento in generale. In secondo luogo, avremo non solo una scala di docenti al cui vertice, ripeto, vi saranno i fiduciari reali dei grandi interessi capitalistici, ma avremo anche una classifica di università in base alla quale vi saranno sedi avanzate universitarie, in quanto saranno ricche di contratti, di commesse, di contatti con l'azienda pubblica e privata, e sedi universitarie arretrate le quali saranno invece povere: povere per ubicazione, per qualifica di docenti, e arretrate perché prive di consulenze, di incarichi, di prestazioni pubbliche e private.

Una stratificazione, anche da questo punto di vista, molto netta.

Certo, la questione è quella dell'uso a fini privati, professionali delle attrezzature pubbliche universitarie. E mi sembra che i deputati del partito comunista, che hanno sollevato tale questione, abbiano sollevato una questione pertinente. Posta in questo modo, però, io dubito che possa sembrare ed essere una questione parziale.

Certamente vi è anche l'altra questione che riguarda, invece, il contenuto della didattica e dell'insegnamento, contenuto che a nostro avviso non può non partire dalla pratica e quindi dal rapporto e dal contatto con la società reale e dallo scontro con la società.

Ma a me sembra che qui non sia in discussione l'uso dell'università o delle sue attrezzature, bensì la matrice stessa dell'università, il suo essere, ribadito qui in questi commi: la matrice stessa dell'università, il suo essere proiezione delle scelte e del dominio capitalista, il suo essere riprodottrice di ruoli funzionali allo sviluppo capitalista. Cioè fini e ruoli che non sono, a nostro parere, riformabili se non attraverso una strada obbligata e realistica; fini e ruoli non riformabili se non rovesciandoli completamente, cioè mettendo in causa l'intera istituzione universitaria in quanto oggettivamente subordinata a fini anti-operai.

Se avessimo avuto necessità di trarre conferma, nulla ci avrebbe dato tale conferma meglio dei commi che stiamo esaminando. Quindi fini e ruoli non riformabili, ma semmai da rovesciare, e da rovesciare mettendo in causa già oggi, non in modo utopistico o puramente propagandistico, affidando quindi una azione non ad una durezza formale delle parole d'ordine, ma lavorando in concreto, mettendo in causa l'istituzione universitaria come essa già si profila da questo articolo, mettendola in causa lavorando già oggi, nell'immediato, a costituire forme nuove di didattica, di elaborazione e di scienza, che partano rigorosamente dalla pratica sociale e portino quindi docenti e studenti nelle sedi dove la pratica viene consumata e viene vissuta socialmente. Se già è meno difficile realizzare questo per quanto riguarda certi settori, certe istituzioni, come per esempio quelle ospedaliere, non c'è dubbio che l'indirizzo che noi proponiamo di metà studio e di metà lavoro diventa davvero una prospettiva non utopistica, quando si pensi, ad esempio, ad un modo nuovo di organizzare e far vivere l'istituzione universitaria, quando si pensi, ad esempio, ad alternanze che siano valide sia per gli studenti sia per i

docenti tra studio-ricerca e periodo di lavoro in ambienti sociali, in ambienti cioè nei quali il sapere non sia privilegiato rispetto al fare. Forme nuove, quindi, di didattica politico-sociale, che partano dalla pratica, ma che spezzino l'impalcatura gerarchico-burocratica che qui ci viene indicata e ribadita, che facciano fallire il tentativo di modernizzazione — maldestro tentativo, onorevole sottosegretario — neocapitalista che questo testo vorrebbe perseguire. Forme nuove di didattica politico-sociale che siano capaci di trovare su questo terreno una saldatura necessaria e intrinseca con le altre lotte operaie e facciano quindi maturare da questa saldatura un modo nuovo, nuovo perché antagonista, di essere docenti e di essere studenti.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare sull'articolo 27 l'onorevole Menicacci. Ne ha facoltà.

**MENICACCI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli membri della Commissione, onorevole rappresentante del Governo, il gruppo del Movimento sociale italiano ha già espresso, con gli interventi dell'onorevole Nicosia e dell'onorevole d'Aquino, alcune ragioni che lo inducono ad assumere un atteggiamento contrario a questo articolo 27 che attiene all'importante, importantissimo argomento del tempo pieno per i docenti, e della incompatibilità con qualsiasi altra professione estranea all'attività accademica.

Si tratta però di un articolo che non è stato ancora sufficientemente dibattuto, almeno dal nostro punto di vista, e che merita di essere ulteriormente approfondito. Perché, in sostanza, onorevoli colleghi, si vuole il tempo pieno? Si dice: per evitare gli abusi dei docenti, altrimenti impegnati. E poc'anzi lo ha ripetuto con particolare calore l'onorevole Spitella. Non siamo certamente noi a negare questi abusi. C'erano, ci sono ancora, anzi, moltissimi abusi da correggere. Più di una volta accade che il docente impegnato anche nella libera professione trascuri l'attività didattica e scientifica, spesso molto meno redditizia della prima. Io stesso — perdonate questa citazione personale — all'inizio della mia attività di parlamentare mi affrettai a interrogare il ministro della pubblica istruzione perché intervenisse contro certe reiterate assenze di professori-parlamentari dell'università di Perugia che abusavano della indulgenza dei presidi di facoltà e dello stesso rettore, ben conosciuti dal collega onorevole Spitella, non usi ad applicare la legge, che già esiste, e che varrebbe, se adoperata con vigore, ad evitare siffatti abusi. Siamo dunque d'accordo nel cercare di

impedire che una percentuale di professori universitari sistematicamente venga meno a un dovere di didattica e di ricerca scientifica, considerando la cattedra solo come un'ottima occasione di ben lucrativa attività professionale. Non mancano infatti casi scandalosi che, a torto generalizzati, hanno reso molto impopolare la causa dei cosiddetti « baroni ». L'intento di eliminare questa situazione, di stroncare gli abusi, è quindi lodevole, e diamo atto della bontà delle intenzioni, delle quali nessuno discute. Sennonché, per più versi, noi dubitiamo della opportunità, della coerenza, dell'efficacia, infine, delle soluzioni proposte.

D'altronde, lo sappiamo bene, l'articolo 27 traduce in prescrizioni concrete (non giustifichiamo da questo punto di vista l'opposizione delle sinistre marxiste) uno degli *slogans* più sventolati a sinistra, quello appunto del cosiddetto tempo pieno da imporre ai professori universitari. Si tratta, se non erro, di quindici ore settimanali, a cui si aggiunge una serie di incombenze che perlomeno le raddoppia. Evidentemente chi ha avuto questa bella idea ha fatto il seguente calcolo. Siccome in Italia i sindacati costringono ogni lavoratore e ogni funzionario a perdere almeno due terzi delle sue ore di lavoro per obbedire agli ordini degli scioperi (per inciso dico che 200 milioni sono le giornate lavorative perdute in questi ultimi dieci anni per gli scioperi proclamati dalle nostre associazioni sindacali, di entità ben diversa, quindi, dai tre milioni e mezzo di giornate lavorative perdute per gli scioperi in Germania, o dai 25 milioni di giornate lavorative perdute dai lavoratori francesi), se prescriviamo ai professori universitari 30 ore settimanali, 10 saranno di presenza e 20 di sciopero o di altre incombenze extradidattiche. Calcolando poi che delle 10 ore di presenza 7 saranno assorbite dal compito di difendere (ne abbiamo visti tanti di questi episodi anche in questi giorni) la propria incolumità e quella delle suppellettili dagli assalti delle squadre contestatarie, non resteranno che 3-4 ore di effettivo lavoro. Quindi, i professori universitari non possono lamentarsi.

Ad una sola cosa, al solito, i nostri riformatori non hanno pensato, cioè al funzionamento dell'università e alla sorte che toccherà ai poveri studenti. Giacché il professore o, per meglio dire, il funzionario a mezze maniche (come lo ha intelligentemente definito il collega Nicosia) costretto a perdere le sue giornate tra scioperi, assemblee e contestazioni, pur di adempiere alla suprema legge (poiché si tratterà di una suprema legge da oggi in poi, se passerà questo arti-

colo) del tempo pieno, non potrà più essere né una viva voce di cultura, poiché gli si vieteranno i contatti con la cultura militante e internazionale, né uno scienziato o un letterato di valore, perché dovendo sottostare alla legge del tempo pieno — meglio definibile dal nostro punto di vista come perdita di tempo obbligatoria — finirà con non avere più nulla da insegnare ai propri allievi.

Ricordava giorni fa un eminente studioso italiano sulla *Piera letteraria*, che un grande pianista, Alfred Cortot, soleva dire che non si può essere veri professori di pianoforte se non si è concertisti, e che val di più mostrare direttamente all'allievo come si suona eseguendo in sua presenza il pezzo da studiarci (il che richiede non più di mezz'ora) che non trascorrere con lui ore e ore di inutili insegnamenti astratti.

Ma come potrà ora il professore di medicina insegnare a fare il medico se gli sarà vietato di esercitare (questo esempio è stato fatto da molti) liberamente la sua professione? Come potrà il letterato scrivere un articolo o un libro se gli si imporrà una tale perdita di tempo quotidiana in occupazioni del tutto estranee alla cultura (assemblee, votazioni, contestazioni) da impedirgli di scrivere, di far valere la sua presenza nella cultura militante?

Certo, onorevoli colleghi, la legge del tempo pieno piacerà a qualcuno, piacerà moltissimo a quel gregge di nullatenenti culturali — così li definiscono — che la riforma universitaria insignirà, mediante un semplice « esame », del titolo, che un tempo sarebbe stato per loro insperabile, di docente unico di cui al già votato articolo 21. Costoro, che non sarebbero mai capaci di scrivere né un libro, né un articolo importante, saranno lieti di trovare per la loro inettitudine, l'alibi dell'essere costretti a passare le loro giornate tra le pratiche burocratiche della università riformata. Assistenti sessantenni, vecchi incaricati incapaci cui le facoltà non avevano il coraggio di togliere l'incarico giacché, tanto, stavano per raggiungere i limiti di età, giovincelli spavaldi che fecero il colpo di mano di ottenere una borsa di studio per meriti contestatari negli anni ruggenti dell'assalto all'università, si troveranno di colpo ad essere docenti unici, grazie all'articolo 67, che obbliga a creare entro un anno dalla riforma 8.500 nuovi docenti, per i quali ben 7 mila posti riservati a questa fauna.

Perciò i giovani di valore si vedranno pressoché precluso per sempre l'insegnamento universitario, bloccato dai vecchi incapaci,

ex bocciati in innumerevoli concorsi universitari, mentre la folla degli incompetenti neopromossi sarà felice di questo articolo 27, che prescrive loro una diuturna perdita di tempo pieno. A costoro sarà affidato quello che dovrebbe essere il vertice della formazione educativa e professionale delle giovani leve degli studenti, i quali dovranno ben presto imparare amaramente a vergognarsi di dire in giro di essersi laureati in una università italiana.

Ciò detto, sono spinto a riconoscere che il problema è estremamente complesso e non può essere liquidato con pochissime considerazioni critiche: complesso anche perché si prospetta diversamente, facoltà per facoltà, in ragione dei diversi sbocchi professionali teoricamente possibili. Sappiamo che non è facile trovare una formula onnicomprensiva e soddisfacente, tenendo conto che si dovrebbe soddisfare un triplice ordine di esigenze: 1) esigere una prevalente dedizione alla scuola e alla ricerca; 2) non impedire l'attività pratica nella misura funzionalmente richiesta proprio ai fini scientifici (i peggiori docenti sono quelli che non sanno patrocinare una causa, operare un malato, costruire un ponte, e così via); 3) non favorire la fuga dei migliori all'estero o verso più lucrative attività private, anche perché non si vive di sola gloria e di solo prestigio, specie dopo la canea maoista.

La soluzione più seria (ecco in sintesi le nostre proposte, sulle quali si è soffermato con atteggiamento particolarmente interrogativo poco fa il collega onorevole Spitella) consiste, a parere di molti, e anche nostro, nel non porre il principio evanescente del tempo pieno (si tratta appunto di un principio evanescente, con il quale si vorrebbe coprire tutte le situazioni), ma nell'adottare la soluzione del tempo definito, specificando positivamente (in ciò si è soffermato nel suo intervento anche l'onorevole Nicosia) che cosa il professore deve fare per adempiere ragionevolmente i suoi doveri. Poiché è visibilmente da escludere che all'universitario si possa richiedere un impegno totale dai confini indeterminati ed indeterminabili, è da ricordare che anche per i docenti, in quanto lavoratori (e questa qualifica di lavoratori nessuno può contestarla), la legge deve stabilire la durata massima della giornata lavorativa. Lo stabilisce l'articolo 36, comma secondo, della Costituzione repubblicana.

A questo imperativo non ci si può sottrarre in un'epoca — come viene definita dai riformisti ad oltranza — di crescenti conquiste

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

sindacali in tema di orario di lavoro, non senza dimenticare tra l'altro che il tempo dell'attività propriamente didattica del docente universitario deve essere di necessità assai limitato, se deve restare una concreta possibilità di ricerca scientifica.

*Grosso modo*, dunque, dovrebbe essere accolta la soluzione di recente introdotta, ad esempio, per gli ospedalieri, tenendo conto che oggi, proprio in ragione di questo, si sta verificando una fuga dall'università verso gli ospedali, dove, oltretutto, non vi sono contestatori.

In conclusione, si deve predeterminare (questo noi proponiamo, onorevole Spitella: ella ce lo chiedeva poc'anzi), esigendone poi l'osservanza, l'impegno dei docenti: libero però il singolo di dedicare il resto del suo tempo secondo libere scelte, di fruire di uno spazio di libertà — che è in tutte le professioni — essendo inimmaginabile una soluzione peggiore proprio e solo per gli universitari. Naturalmente, può anche prevedersi questa ipotesi — noi non la escludiamo — del professore a pieno tempo, cioè del professore che liberamente si impegna, su richiesta del dipartimento universitario, ad astenersi da qualsiasi attività professionale e privata per dedicarsi interamente alla ricerca nell'ambito dell'università, in contropartita però di un migliore trattamento economico rispetto a quello previsto per il professore a tempo definito. Ma questo solo su invito dell'università, in base a comprovate esigenze, e solo nei casi in cui dietro siffatto impegno ci sia veramente la sostanziale rinuncia ad attività lucrative estranee; non per una soluzione automatica, giacché, tra le stranezze della vita universitaria, onorevoli colleghi, c'è anche questa: per il pieno tempo chi si batte? Si battono e strepitano molti docenti che non svolgono di fatto attività professionali, o per la disciplina professata, che a ciò non si presta, o perché, anche volendo, non sarebbero personalmente in grado di « vendere » niente a chicchessia. Ora, è strano che l'università debba pagare di più anche coloro che, obiettivamente, non subirebbero alcun personale nocimento con l'adozione della nuova formula, dietro la quale spesso si maschera la pura e semplice rivendicazione, d'altro canto giustificata, di un aumento di stipendio, essendo questi docenti nella impossibilità di fruire di altri cespiti. Così dunque come è strutturata, questa norma è per noi inaccettabile, anche per altre questioni specifiche che io tratterò con estrema sinteticità.

Consideriamo un attimo, onorevoli colleghi, la questione dei proventi richiamata dal comma decimo dell'articolo 27. Qui troviamo una prescrizione assolutamente illogica e di enorme portata negativa proprio per i fini che si prefigge. Tale comma stabilisce che i proventi derivanti dalle attività consentite, cioè, in pratica, derivanti dai contratti che l'università può stipulare con estranei, vengono così divisi: quanto al 40 per cento (vedasi lettera *a*) al fondo nazionale di integrazione delle indennità di tempo pieno, di cui al successivo articolo 28; quanto ad un'altra aliquota, non superiore al 40 per cento, a coloro che hanno contribuito alle prestazioni professionali, con deliberazione, e quindi a discrezione, della giunta di ateneo. Quale formidabile potere discrezionale è così lasciato alla giunta di ateneo! Ma non è questo il punto. Consideriamo ora il successivo comma dodicesimo del medesimo articolo. In tale comma si dice che il docente non può percepire complessivamente emolumenti che superino il doppio dello stipendio annuale. Quindi taluni docenti possono avere complessivamente fino a tre stipendi: uno fisso e due, al massimo, a titolo di emolumenti. Tutto ciò a discrezione della giunta di ateneo, cioè a discrezione politica, come noi abbiamo rilevato fin dall'inizio di questa discussione, dato il carattere politico che finirà per assumere qualsiasi organo di governo dell'università. Sicché si introduce una norma che consentirà di trasformare taluni dipartimenti — pensiamo, onorevoli colleghi, a quelli con carattere medico, o agrario, o tecnico, od economico — in vere e proprie imprese industriali, con fini di speculazione e non più meramente didattici e formativi.

Sino ad oggi, prima, durante e dopo il fascismo, è stata gloria dell'università italiana l'esclusione, il divieto, di qualsiasi fine di lucro. Oggi si statuisce la condizione opposta, non solo, ma i docenti più giovani, tutti docenti unici allo stesso grado di responsabilità solleciteranno, spingeranno, forse ricatteranno i colleghi più capaci e più famosi perché si dispongano ad incrementare questo aggancio dell'università con le industrie e con le attività economiche extrauniversitarie.

Il fine lucrativo, cioè il desiderio di spartire soldi, entra per questa porta nell'università; e con il fine lucrativo vi entra, onorevoli colleghi, la corruzione. La cosa è resa possibile da quanto stabilito e ammesso con l'ottavo comma, che aggrava la situazione. « I dipartimenti », dice questo comma, « possono stipulare con pubbliche amministrazioni

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

e con enti pubblici o privati convenzioni, da sottoporre all'approvazione della giunta di ateneo » (da noi definita politicizzata e classista), « per prestazioni » non di interesse scientifico, ma « di rilevante interesse pubblico ». E che cosa, onorevoli colleghi, può essere di rilevante interesse pubblico? Praticamente tutto, in senso lato. Qualsiasi contratto può rivestire un carattere di interesse generale; qualsiasi contratto che tale sia definito domani dalla giunta di ateneo, magari a maggioranza di sinistra, come pure a maggioranza di destra. Sono di interesse pubblico i contratti cari alla mia parte e non lo sono quelli della parte dirimpettaia, di minoranza, e viceversa. Ecco il pericoloso principio che si viene ad instaurare con questo articolo. È inconcepibile che da parte di questa classe politica, che parla di progressismo, di giustizia sociale, di antimercatocrazia, di lotta alle « baronie », si voglia introdurre — con la scusa del tempo pieno — questo veleno corrosivo dell'interesse economico nelle nuove università; un danno che si sintetizza in una sola parola, pur tanto chiara e nefasta: mafia, clientelismo, corruttela, tutti nemici della cultura e dei suoi fini più essenziali.

Credete, forse, onorevoli colleghi, che basti? No. Sofferamoci un momento sul comma tredicesimo dell'articolo, e leggiamolo integralmente: « Il docente che non rispetti gli obblighi o che contravvenga ai divieti di cui ai precedenti commi viene diffidato dal consiglio di ateneo. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data della diffida, viene dichiarato decaduto dal ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario ». Quindi, è pesantissima per il docente, con questa norma, la minaccia della decadenza. L'onorevole Spittella negava poco fa questa circostanza, affermando che si instaurerà un colloquio e che vi sarà uno scambio di opinioni. Ma quale scambio di opinioni? Dove si trova una disposizione del genere? In quale regolamento, in quale altra amministrazione statale è oggi vigente? Inoltre, cosa implica questa decadenza? Non si dice nemmeno se il docente avrà diritto alla pensione. Essa vale né più né meno come un licenziamento in tronco. Come può, allora, un deputato di parte democristiana giustificare una norma del genere? Sono anni che i sindacati, decisi a sfilare uniti, come ieri è avvenuto a Roma con il vecchio e famoso trucco dell'antifascismo (che non incanta ormai più alcuna persona responsabile, perché l'antifascismo è morto de-

finitivamente il 25 aprile 1945), sono anni che i sindacati blaterano e urlano contro il licenziamento in tronco di un lavoratore. Ora, invece, per quanto riguarda i docenti universitari, con legge dello Stato si istituisce la facoltà di un licenziamento in tronco. Si dice, è vero, « su conforme parere del Consiglio nazionale universitario ». Ma lo sappiamo che esso è politicizzato, come ogni altro organo di governo dell'università.

Che bel datore di lavoro, dunque, diventerà il nostro ministro della pubblica istruzione! Il più bieco, il più reazionario, senza che esista poi alcuno statuto dei lavoratori che possa condizionarlo per la difesa senza appello del docente. Ma tant'è! Ormai, qualsiasi docente universitario, a meno che non strizzi l'occhio a sinistra, vale meno di qualsiasi metalmeccanico o cantoniere lungo le nostre strade. Quanto meno, dovrebbero essere messi allo stesso livello.

Ecco dunque altre eccezioni alla sostanza di una norma che contribuirà, come ci siamo sforzati di dimostrare fin dall'inizio, ad instaurare la dittatura della politica nell'università e a portarvi permanentemente il caos.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 27.

#### Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

PITZALIS: « Disposizioni in favore degli impiegati dei ruoli di concetto delle amministrazioni dello Stato, forniti di titolo di studio superiore » (3759) (con parere della V Commissione);

REGGIANI: « Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1307, relativa al personale della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici di sanità » (3773) (con parere della V e della XIV Commissione);

*alla V Commissione (Bilancio):*

MENICACCI: « Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni di Norcia e Preci, colpite dai terremoti dell'ottobre 1971 in provin-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

cia di Perugia » (3713) (con parere della IV, della VI, della IX, della XII e della XIII Commissione);

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1971 » (3758) (con parere della II, della III, della IV, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione);

Bova ed altri: « Modificazioni all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente la Cassa per il mezzogiorno (3768) (con parere della I Commissione);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatore MURMURA: « Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale " Pennello " sito nello stesso comune » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (3798) (con parere della II e della X Commissione);

alla VII Commissione (Difesa):

Senatori OSSICINI ed altri: « Norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo dei comuni predetti, colpiti dal terremoto del febbraio 1971 » (approvato dalla IV Commissione del Senato) (3794) (con parere della I e della IV Commissione);

BUFFONE ed altri: « Modifiche alle tabelle 1 e 4 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa al ruolo dell'Arma dei carabinieri » (3802) (con parere della V Commissione);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

FELICI: « Norme relative alla realizzazione di opere di ingegneria » (3551) (con parere della IV e della XIII Commissione);

CICCARDINI ed altri: « Modifiche al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e concernente il terremoto di Tuscania del 1971 » (3821) (con parere della II e della V Commissione);

alla X Commissione (Trasporti):

VASSALLI: « Concessione di riduzioni ferroviarie agli impiegati dell'ISTAT collocati in quiescenza » (3290) (con parere della V Commissione);

IANNIELLO ed altri: « Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti ex-mansionisti dell'amministrazione delle poste e telegrafi » (3745) (con parere della I e della V Commissione).

### Trasmissione dal Senato e assegnazione a Commissione.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quel Consesso:

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1972 » (3840).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso, a norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio) in sede referente.

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo allo svolgimento degli emendamenti all'articolo 27. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 27 con il seguente:*

I professori universitari di ruolo esplicano le funzioni secondo il principio del pieno tempo. Il principio del pieno tempo implica il dovere di dedicare all'attività di ricerca scientifica ed all'insegnamento il tempo necessario per il raggiungimento dei fini dell'una e dell'altro.

Gli obblighi di presenza nella sede e nell'università sono determinati da regolamento deliberato dal consiglio di ateneo.

I professori universitari di ruolo, i docenti associati ed i lettori di lingua straniera inviano ogni anno al direttore del consiglio di dipartimento dove sono assegnati una relazione sulla propria attività scientifica, corredata dalle eventuali pubblicazioni.

Tale relazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale dell'università*. I professori universitari di ruolo che vengano meno agli obblighi ad essi imposti per l'adempimento del principio del pieno tempo di cui ai precedenti commi, nonostante un primo richiamo orale ed un secondo richiamo scritto rivolto loro dal direttore del dipartimento, sono deferiti dal rettore, su proposta dello stesso direttore

del dipartimento, al consiglio di ateneo, che, accertata l'inadempienza ed ascoltati gli interessati, può promuovere gli atti per la loro decadenza.

Qualora il consiglio di ateneo deliberi di promuovere gli atti di cui all'ultima parte del precedente comma, gli interessati possono, entro trenta giorni, presentare le loro controdeduzioni al ministro della pubblica istruzione, che decide previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

**27. 1. Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Il docente di ruolo ha la scelta tra tempo pieno e tempo determinato.

Il docente di ruolo a tempo determinato:

a) deve assicurare la sua presenza nella università per non meno di tre giorni alla settimana per le attività di cui alle lettere a), b), c), d) del secondo comma dell'articolo 27;

b) può esercitare la libera professione ed essere iscritto negli albi professionali;

c) può esercitare soltanto il diritto elettorale attivo;

d) non ha diritto all'indennità di tempo pieno di cui al successivo articolo 28;

e) non può esercitare attività industriali o di commercio in nome proprio od altrui;

f) non può rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro.

**27. 2. Mazzarino, Giomo, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

*Al sesto comma, dopo le parole: di ruolo, aggiungere: di tempo pieno.*

**27. 3. Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

*Al sesto comma, dopo le parole: professionale privata, aggiungere le parole: se non quanto disposto dal comma nono del presente articolo.*

**27. 4. Mazzarino, Giomo, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

*Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:*

È in ogni caso consentita la direzione di collane editoriali o di periodici scientifico-culturali, anche se retribuita.

**27. 5. Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

*Al settimo comma, dopo le parole: accademia militare, aggiungere le parole: una scuola di archivistica, paleografia e diplomatica.*

**27. 38. Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

*Al nono comma, dopo le parole: i docenti di ruolo, aggiungere le parole: di tempo pieno.*

**27. 6. Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

*Al nono comma, aggiungere, in fine, le parole: Ogni docente di ruolo ha diritto di svolgere le attività applicative progettuali di ricerca e di consulenza utili alla formazione della sua personalità scientifica e della libera espressione del pensiero. Qualora possibile, dette attività dovranno essere svolte nell'ambito del dipartimento che provvederà comunque al controllo amministrativo delle attività suddette.*

**27. 7. Mazzarino, Giomo, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

*Dopo il nono comma, aggiungere il seguente:*

È consentita in ogni caso la iscrizione all'albo dei giornalisti pubblicisti. Sono altresì consentite le perizie giudiziarie.

**27. 8. Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

*Sostituire il decimo, undicesimo e dodicesimo comma con i seguenti:*

I proventi derivanti dalle attività di cui all'ottavo comma del presente articolo sono

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

interamente destinati al finanziamento della ricerca in ragione di due terzi al dipartimento che ha svolto l'attività di ricerca e di un terzo all'ateneo di cui il dipartimento fa parte.

Contemporaneamente all'abolizione di ogni provento professionale ai docenti universitari il loro trattamento economico è agganciato a quello dei magistrati.

27. 9. **Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

*Sopprimere l'undicesimo comma.*

27. 10. **Mazzarino, Giomo, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

*Al quattordicesimo comma, sostituire le parole: 15 per cento, con le parole: 50 per cento.*

27. 11. **Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

*Al quattordicesimo comma, sostituire le parole: 15 per cento, con le parole: 25 per cento.*

27. 12. **Mazzarino, Giomo, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

MAZZARINO. Li consideriamo già svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, lettera, b) dopo le parole: le attività didattiche, aggiungere la parola: individuali.*

27. 48. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Al secondo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:*

e) gli incontri individuali con gli studenti;

27. 49. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Delfino, Caradonna, d'Aquino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Roberti, Romualdi, Romeo.**

*Sopprimere il terzo comma.*

*Subordinatamente, sostituire le parole: Deve inoltre svolgere, con le parole: egli può inoltre svolgere, con il proprio consenso.*

27. 50. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando.**

*Sopprimere il quarto comma.*

27. 28. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Roberti, Romualdi, Tripodi Antonino, Santagati, Servello, Sponziello, Turchi.**

*Al quinto comma, dopo la parola: risiedere, aggiungere le parole: effettivamente e stabilmente; e aggiungere, in fine, le parole: in caso di inadempienza, si applica la procedura di cui al tredicesimo comma del presente articolo e le sanzioni ivi previste.*

27. 51. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Caradonna, Delfino, d'Aquino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino.**

*Al quinto comma, sostituire le parole: nel luogo, con le parole: nella provincia.*

27. 29. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, d'Aquino, Delfino, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Roberti, Romeo, Romualdi, di Nardo Ferdinando.**

*Dopo il settimo comma, aggiungere il seguente:*

Il docente può essere chiamato ad esercitare per un tempo determinato le funzioni di consigliere di Corte d'appello, della Corte di cassazione, della Corte dei conti o del Consiglio di Stato oppure quelle di avvocato dello Stato. Tale disposizione vale anche per i docenti di cui all'articolo 72 della presente legge.

27. 52. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Al nono comma, dopo le parole: per l'iscrizione in un albo professionale, aggiungere le parole: o già iscritti in tali albi.*

27. 53. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, d'Aquino, Delfino, Caradonna, Abelli, Alfano, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Santagati, Romeo.**

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

*Sopprimere il dodicesimo comma.*

27. 30. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Santagati, Servello, Sponziello, Turchi, Alfano, Abelli, Caradonna, d'Aquino, Delfino.**

*Al tredicesimo comma, sostituire la parola: decaduto, con le parole: sospeso, per non meno di sei mesi.*

27. 31. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, d'Aquino, Delfino, Caradonna, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci.**

*Al quattordicesimo comma, sostituire le parole: dopo dieci anni di servizio a tempo pieno, con le parole: dopo cinque anni di servizio a tempo pieno.*

27. 32. **Almirante, De Marzio, d'Aquino, Nicosia, Delfino, Menicacci, Santagati, Pazzaglia, Franchi.**

NICOSIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Gli emendamenti presentati dal gruppo del MSI all'articolo 27 possono essere divisi in tre gruppi. Un primo gruppo concerne i primi due commi dell'articolo in questione. Con l'aggettivo « individuali » (tema su cui si è soffermato anche l'onorevole Spittella) intendiamo precisare che gli incontri con gli studenti debbono essere svolti in funzione di attività individuali del docente, non di strane forme assembleari o di collettivi che niente portano all'attività didattica e di ricerca. Tutto ciò senza togliere alcunché al valore del collettivo, sia dal punto di vista culturale sia da quello politico. Siamo convinti che non sia possibile fermare l'attività politica nelle università. Ne abbiamo svolta e ne svolgiamo tanta, anche come parte politica. Il problema è che il docente deve vedere tale svolgimento di attività didattica legato ad una funzione individuale.

Questo primo gruppo di emendamenti ha un codicillo nell'emendamento 27. 50, con il quale chiediamo di sopprimere il terzo comma, oppure, subordinatamente, di sostituire alle parole « deve inoltre svolgere » le parole « egli può inoltre svolgere, con il proprio consenso ». Non accettiamo, cioè, che si sancisca una imposizione al docente, che sarebbe in contrasto con la libertà di insegna-

mento e di attività didattica non soltanto da noi affermata, ma codificata dalla Camera.

Chiediamo inoltre che sia soppresso il quarto comma dell'articolo. Sembra infatti a noi assurdo dire che quattro giorni alla settimana debbono essere dedicati alle attività didattiche comuni e di gruppo e agli incontri con gli studenti. Il docente universitario, cioè, deve poter avere sempre gli incontri in questione. Però i quattro giorni settimanali non vogliono dire nulla, perché l'incontro con lo studente avviene nel momento dell'insegnamento, nel momento dello studio, nel momento della ricerca, nel momento degli esami. A noi sembra perciò che le lettere b) e c) del secondo comma potrebbero essere sopprese e ci associamo alla richiesta in tal senso avanzata da alcuni colleghi, pur non volendoci soffermare in questo momento sugli emendamenti presentati da altri gruppi.

Con gli emendamenti 27. 51 e 27. 29 — ecco il secondo gruppo — affrontiamo il problema della residenza. Onorevoli colleghi, a noi sembra che il docente di ruolo debba risiedere nel luogo dove ha sede l'università, e in questo siamo perentori: la residenza deve essere effettiva e stabile, legata al posto dove c'è l'università. È una norma, a nostro avviso, estremamente importante, perché noi riteniamo che la residenza voglia significare anche l'accettazione, pure in senso qualitativo, della sede in cui si insegna. Che significato avrebbe insegnare a Messina, a Palermo o a Bari e avere la residenza a Milano, o viceversa? Il docente deve avere la residenza nel luogo dove insegna. In questo, come dicevo, siamo perentori. Non siamo altrettanto perentori nell'interpretazione del luogo. Il luogo può essere tanto la grande città quanto la piccola città, ma noi riteniamo che l'accezione debba essere un pochino più estesa. Perciò, con l'emendamento 27. 29 questo luogo lo identifichiamo nella provincia. Ci sembra più serio dire che il docente universitario deve avere la residenza nella provincia dove ha sede l'università. Perché costringere un docente universitario ad avere la sua residenza, non dico in una piccola città come potrebbe essere ad esempio Siena, ma in una grande città, come Roma o Milano? E il docente sempre in condizioni economiche tali da potere affrontare la situazione conseguente alla crisi degli alloggi in una grande città? Poniamo ad esempio il caso di Roma. Se Roma dovesse avere diverse sedi universitarie, l'imporre la

residenza nel centro abitato di Roma sarebbe un errore, perché Roma ha oggi una tale estensione di megalopoli che comprende anche zone spingentisi addirittura verso la Campania, l'alto Lazio o l'Umbria. Oggi è un po' difficile configurare la residenza attorno a Roma: vi sono zone satelliti che vanno fino a 30-40 chilometri dal centro di Roma. Secondo noi, è più giusto parlare di provincia che non di luogo; e questo nostro giudizio vogliamo sottoporlo all'attenzione della Commissione e della Camera. L'indicazione della provincia toglie l'ambiguità dell'interpretazione di luogo come città o, ad esempio, come regione. Non si potrebbe neppure parlare di residenza nella regione. E faccio l'esempio della Sicilia, dove per raggiungere Palermo da Catania occorrono cinque ore, mentre da Roma, che è collegata con aereo, sono sufficienti 50 minuti. E non esagero se parlo di cinque ore per coprire il percorso da Catania a Palermo: chi conosce la Sicilia sa bene che, specie di questi tempi, con le buche nelle strade che si moltiplicano continuamente, occorrono proprio cinque ore. Quindi, se parliamo di provincia, ci avviciniamo di più alla realtà della residenza attorno ad una città universitaria.

Un altro gruppo di nostri emendamenti riguarda le attività e le incompatibilità. Alcuni emendamenti presentati da altri colleghi — e ne faremo richiesta anche in sede di votazione — potrebbero essere spostati nella normativa riguardante le incompatibilità. Noi, per esempio, abbiamo esaminato quel comma, ora soppresso, che era contenuto nell'articolo approvato dal Senato. Noi ne chiediamo il ripristino, pur non insistendo per la collocazione, poiché riteniamo che questo punto potrebbe essere riesaminato con più attenzione là dove si parla delle incompatibilità.

C'è, per esempio, una piccola precisazione che riteniamo possa essere fatta: dove si parla dei docenti di ruolo in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione in un albo professionale, riteniamo si potrebbe aggiungere: « o già iscritti in tali albi ». Non si deve pensare, infatti, che questi elenchi speciali debbano riguardare solamente il futuro, cioè soltanto coloro che da oggi in poi si troveranno nelle condizioni del docente di ruolo così com'è previsto dalla legge; bisogna considerare anche coloro che erano già iscritti negli albi professionali. Si tratta di una questione estremamente importante, perché quando un cittadino italiano, attraverso un esame di Stato, ha acquisito il diritto di esercitare un'attività pro-

fessionale, imporgli attraverso una legge di non iscriversi nell'albo professionale è una costrizione, a mio giudizio, troppo pesante. Dovremmo invece pensare a stabilire una incompatibilità, che è un'altra cosa; altrimenti verremmo a creare una quantità di situazioni insostenibili, suscettibili di regimi straordinari. Tanto per fare un esempio, dirò che alcuni colleghi chiedono che si stabilisca una deroga per i docenti che esercitano un'attività nel campo giornalistico. Ed allora, torno a ripetere, queste deroghe o si stabiliscono per tutti, oppure per nessuno. Che significato ha prevedere che un docente universitario possa fare il giornalista, dietro retribuzione, oppure possa fare il direttore di casa editrice? Non è forse anche questa un'attività professionale? Altri colleghi chiedono che siano consentite anche le perizie giudiziarie. Come vedete, le maglie si vanno allargando, per una serie di proposte assai varie. Sarebbe allora opportuno che in questo articolo 27 prevedessimo l'inserzione di una norma generale riguardante gli albi professionali, e che stabilissimo poi delle incompatibilità nell'articolo 29, al momento in cui verrà in discussione. Si tratta, ad ogni modo, di una proposta che noi avanziamo anche per quanto riguarda emendamenti di altri colleghi, sui quali avrò l'onore di soffermarmi domani, come relatore di minoranza.

L'ultimo gruppo di emendamenti da noi presentato a questo articolo riguarda la sospensione del docente, o la sua decadenza. Si tratta di un argomento sul quale si è soffermato in particolare l'onorevole Menicacci. Per questo motivo mi limito a fare una sola considerazione. Quando si parla, in maniera perentoria, di decadenza del docente, mi pare, onorevoli colleghi, che siamo sul piano della cosiddetta fiscalità, di cui all'articolo — bocciato dal Parlamento — che riguardava la valutazione dell'attività scientifica e didattica, prevedendo anche una forma di decadenza. Noi proponiamo che il termine « decaduto » sia sostituito con il termine « sospeso ». Ci sembra più giusto — sia sotto il profilo amministrativo, sia sotto quello giuridico, più in generale — prevedere la sospensione, trattandosi di persona che ha vinto un concorso, che è in un ruolo, ed alla quale si deve naturalmente dare la normale possibilità di un appello, qualora la sua attività risulti in contrasto con norme di legge.

Con questo intervento, signor Presidente, ritengo di aver svolto tutti gli emendamenti presentati dal nostro gruppo all'articolo 27 della legge sulla riforma universitaria.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Il docente deve assicurare la sua presenza nell'università per non meno di quattro intere giornate alla settimana.

27. 24. **Rognoni, Cingari, Orlandi.**

*Al decimo comma, dopo le parole: rimborsati al dipartimento, aggiungere le parole: nonché quanto in base alle norme vigenti compete al personale non docente.*

27. 27. **Rognoni, Biasini, Cingari, Reggiani.**

L'onorevole Rognoni ha facoltà di svolgerli.

ROGNONI. Ritengo che l'emendamento 27. 24 non abbia bisogno di alcun commento.

Quanto all'emendamento 27. 27, lo giustifico riferendomi alla necessità che vengano tenute presenti le posizioni del personale non docente, al quale vanno determinati introiti da attività universitarie. Senza l'emendamento da noi proposto sembrerebbe che al personale non docente che partecipi ad attività di carattere professionale, nel ruolo ritenuto più opportuno, non debba spettare nulla. Quindi mi pare che l'emendamento soddisfi questa esigenza, e la soddisfi ampiamente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quarto comma, sostituire le parole: per non meno di quattro giorni alla settimana, con le parole: per almeno quindici ore settimanali distribuite in non meno di cinque giorni.*

27. 33. **Caprara, Natoli, Pintor, Bronzuto, Milani.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il quarto comma, inserire il seguente:*

L'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 5 determina, d'intesa con i docenti, il tempo minimo disponibile per gli incontri di cui alla lettera c) del secondo comma. Tale orario è reso pubblico.

27. 25. **Spitella, Cingari, Reggiani, Biasini.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il quarto comma, inserire il seguente:*

Nell'ambito dell'orario previsto dal precedente comma, l'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 5 determina, d'intesa con i docenti, il tempo minimo disponibile per gli incontri di cui alle lettere b) e c) del secondo comma. Tale orario è reso pubblico.

27. 34. **Caprara, Natoli, Pintor, Milani, Bronzuto.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il quinto comma.*

27. 16. **Greggi.**

*Sopprimere il sesto comma.*

27. 17. **Greggi.**

Poiché l'onorevole Greggi non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quinto comma, sostituire le parole: nel luogo dove ha sede l'università, con le parole: nella regione ove ha sede l'università e in ogni caso ad una distanza non superiore a quella stabilita dalle giunte di ateneo.*

27. 15. **Ceccherini.**

Poiché l'onorevole Ceccherini non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quinto comma, aggiungere, in fine, le parole: Su sua motivata richiesta, può essere autorizzato dalla giunta di ateneo a risiedere in altra località che consenta il regolare adempimento delle funzioni di docente.*

27. 26. **Badaloni Maria, Cingari, Biasini, Reggiani.**

L'onorevole Badaloni Maria ha facoltà di svolgerlo.

BADALONI MARIA. Molto brevemente, signor Presidente. Il testo del Senato prevedeva, riguardo alla residenza, che il docente potesse chiedere, motivando la richiesta, di essere autorizzato a risiedere in una località diversa dalla sede dell'università, purché ciò

consentisse il regolare adempimento delle sue funzioni. Questa norma è stata soppressa dalla Commissione. Si chiede ora di ripristinare, almeno in parte, il testo del Senato, perché si ritiene giusto assumere a criterio prevalente, più che la località di effettiva residenza, il regolare adempimento delle funzioni. In una grande città — come mi pare abbia fatto rilevare qualche collega — tra un luogo ed un altro può esserci una distanza maggiore rispetto a quella tra la città stessa ed un altro comune. Questi i motivi che hanno suggerito l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al sesto comma sopprimere le parole:* Egli non può essere iscritto negli albi professionali.

**27. 46. De Lorenzo Ferruccio, Spinelli, Monaco.**

*All'ottavo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Le predette convenzioni, ove abbiano per oggetto prestazioni professionali debbono essere stipulate a tariffe non inferiori a quelle minime vigenti per ciascuna professione e nel rispetto delle relative norme di legge.

**27. 14. De Lorenzo Ferruccio, Monaco, Cassandro, Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cottone, Ferioli, Malagodi.**

*Al nono comma, dopo le parole:* in elenchi speciali, *aggiungere le parole:* tenuti dagli ordini professionali.

**27. 47. De Lorenzo Ferruccio, Spinelli, Monaco.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Per attività ospedaliera svolta nei dipartimenti clinici e negli ospedali universitari si applicano i criteri e le norme di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, e alla legge 31 marzo 1971, n. 214.

**27. 13. De Lorenzo Ferruccio, Monaco, Cassandro, Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cottone, Ferioli, Malagodi.**

MONACO. Chiedo di svolgerli io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

MONACO. L'emendamento 27. 14 si riferisce all'ottavo comma dell'articolo 27, in cui

si dice che « i dipartimenti possono stipulare con pubbliche amministrazioni e con enti pubblici e privati convenzioni, da sottoporre all'approvazione della giunta di ateneo, per prestazioni o compiti di ricerca che siano ritenuti utili ai fini dell'attività didattica e scientifica e che siano di rilevante interesse pubblico, e possono altresì eseguire, qualora utili agli stessi fini, prestazioni ed attività applicative, di controllo o di consulenza e di assistenza sanitaria ». Questa norma assume grande rilievo nell'ambito dei dipartimenti di medicina, dove a base della ricerca e dell'insegnamento sta il malato, soggetto che dovrà avere la necessaria assistenza attraverso una prestazione di carattere prevalentemente, anzi esclusivamente, professionale. Lo stesso, a dire il vero, può avvenire anche per altri dipartimenti in cui la ricerca di base e la ricerca applicata possono avere appunto applicazioni nel campo dell'industria e dell'economia in genere. Ma, nel caso dei dipartimenti medici, il carattere professionale della prestazione, ossia della assistenza che si accompagna alla ricerca e all'insegnamento, è ancor più evidente.

La ragione del nostro emendamento sta nel fatto che occorre evitare che attraverso le convenzioni in parola si attenti al principio dell'obbligatorietà del rispetto delle tariffe professionali e delle altre norme che regolano l'esercizio delle professioni. Con il nostro emendamento noi proponiamo l'inserzione di un periodo aggiuntivo che imponga, nel caso che le convenzioni abbiano per oggetto prestazioni professionali, il rispetto delle tariffe proprie di ciascuna professione e delle norme di legge che ne regolano l'esercizio, al fine di impedire che possano venire praticate tariffe inferiori a quelle minime vigenti.

Per quanto si riferisce all'emendamento 27. 13, vale parte del ragionamento che ho fatto per l'emendamento precedente. Poiché l'attività didattica e di ricerca che si svolge nei dipartimenti clinici e negli ospedali clinicizzati assume particolari caratteristiche nei confronti di ogni altro insegnamento, noi riteniamo che l'assistenza sanitaria che in concreto viene erogata in tali organismi non sia altro che assistenza ospedaliera. Il compito del docente universitario nel dipartimento clinico, per quello che si riferisce alla parte assistenziale, è identico a quello che svolgono l'assistente, l'aiuto, il primario in campo ospedaliero. Se ne differenzia solamente per un fatto: che i medici curanti si avvalgono delle esperienze che traggono dalla cura degli ammalati per poi fornire ai discenti materia di

studio e per effettuare eventuali ricerche scientifiche, ammesso che questo non si faccia negli ospedali (ma ciò lo vedremo in seguito, stando alle promesse che ci sono state fatte).

Però, nei confronti degli ammalati ricoverati, l'assistenza non può in alcun modo differenziarsi, quanto alla modalità di espletamento e ad organizzazione dei reparti, da quella che si concede nei comuni ospedali. Ora, per il funzionamento degli ospedali — lo sappiamo bene — è in vigore la legge n. 132 del febbraio 1968, i successivi decreti delegati, oltre che la legge 31 marzo 1971, n. 214. Alla disciplina prevista da questi provvedimenti di legge non possono essere sottratte le cliniche e gli ospedali clinicizzati universitari e pertanto noi riteniamo che all'articolo 27 debba essere aggiunto un ultimo comma che prevede appunto anche per essi l'applicazione dei criteri informativi delle disposizioni che ho succintamente ricordato.

Gli emendamenti 27. 46 e 27. 47, si riferiscono al divieto di iscrizione agli albi professionali. È stato già detto da colleghi che mi hanno preceduto che questa soppressione del divieto di iscrizione all'albo che noi chiediamo con l'emendamento 27. 46 è necessaria proprio se si tiene conto in modo particolare dell'attività universitaria nel settore medico, in cui alla ricerca e all'insegnamento si accoppia attività di assistenza ai malati. Solo l'iscrizione all'albo può garantire l'assoggettamento del docente universitario alla stessa disciplina deontologica, allo stesso organo giudicante, alla stessa magistratura, rappresentata dall'ordine dei medici, del medico che ha avuto in cura un paziente. Se il paziente viene mandato in un istituto ospedaliero o in una clinica privata, la condotta del medico che l'ha avuto in cura viene giudicata da quella magistratura che è rappresentata dall'ordine dei medici; se lo stesso paziente va invece in una clinica universitaria, il medico universitario dovrebbe essere giudicato da un'altra magistratura. Questo è assolutamente impossibile, almeno per quanto concerne le norme della deontologia professionale. Occorre poi anche che il medico universitario abbia il dovuto rispetto delle facoltà e dei limiti connessi al suo stato giuridico; e questo soltanto un ordine professionale può giudicarlo. Infine, l'iscrizione all'albo consente la permanenza del docente in seno alla categoria professionale.

Abbiamo presentato anche l'emendamento 27. 47 in quanto, qualora la richiesta contenuta nell'emendamento 47. 26 non venisse accolta — e mi auguro che ciò non avvenga —

e si addivenisse alla costituzione degli albi speciali contemplati appunto nell'articolo 27 nel testo al nostro esame, proponiamo che questi albi speciali siano tenuti dagli ordini, non dalle università. Non è possibile che vi sia un albo dei medici, universitari o non universitari, tenuto dagli ordini e un altro tenuto dall'università.

È stato fatto l'esempio dei giornalisti. Perché mai il giornalista nell'elenco speciale deve essere giudicato dall'università dal punto di vista deontologico? Io ritengo che l'ordine dei giornalisti abbia la competenza specifica per giudicare, tenuto presente l'ampio panorama professionale della categoria, se vi siano delle mancanze di natura deontologica. Questo vale anche, ed a maggior ragione, per i medici, siano essi universitari, ospedalieri, liberi professionisti. Mi pare questa una richiesta giusta.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Per le attività di cui alle lettere b), c), d) ed e) del secondo comma del presente articolo, il docente deve assicurare la sua presenza nell'università per tre interi giorni la settimana. Gli altri tre sono destinati all'attività di studio e di ricerca, da svolgere là dove esistono le biblioteche e le attrezzature scientifiche che tale attività volta per volta richiede.

**27. 41. Biasini, Bucalossi, Compagna, Terrana.**

*Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole:* eccettuati gli albi dei pubblicitari. È in ogni caso ammessa la direzione anche retribuita di collane editoriali a carattere scientifico e culturale.

**27. 42. Biasini, Bucalossi, Compagna, Terrana.**

*Al decimo comma, sostituire le parole da:* tali proventi, *sino alla fine del comma, con le parole:* tali proventi sono destinati per intero al finanziamento della ricerca, nella proporzione di due terzi al dipartimento presso il quale sono state svolte le relative attività, e di un terzo all'università, che li ripartisce in misura eguale fra gli altri dipartimenti.

**27. 43. Bucalossi, Biasini, Compagna, Terrana.**

*Al decimo comma, sostituire le parole da:* sono destinati, *fino alla fine del comma, con le parole:* sono riservati per due terzi al dipartimento presso il quale sono state svolte le relative attività, che le destina al potenzia-

mento delle proprie attrezzature scientifiche e didattiche, della biblioteca e dei servizi, esclusa ogni forma di compenso o indennità ai propri membri; e per un terzo all'università, in corrispondenza di spese generali e dell'uso di edifici e servizi, per finanziare i propri piani edilizi e di sviluppo.

27. 44. **Biasini, Bucalossi, Compagna, Terrana.**

*Al quattordicesimo comma, sostituire le parole: del 15 per cento, con le parole: di un terzo, e aggiungere, in fine, le parole: Essi possono essere chiamati dai dipartimenti, non prima di un quinquennio e per non più di una volta, a coprire un posto di ruolo vacante senza necessità di sottoporsi nuovamente a concorso.*

27. 45. **Biasini, Bucalossi, Compagna, Terrana.**

L'onorevole Biasini ha facoltà di svolgerli.

BIASINI. Dichiariamo subito, signor Presidente, di ritirare l'emendamento Bucalossi 27. 43.

Per quanto riguarda l'emendamento 27. 42, noi proponiamo che al sesto comma, dove si parla del divieto di iscrizione agli albi professionali, vengano fatti salvi gli albi dei pubblicisti. Questo perché l'attività pubblicistica riteniamo sia il naturale prolungamento dell'attività di ricerca, di studio e di insegnamento. Così anche la direzione di collane editoriali, che noi abbiamo contemplato nella seconda parte dell'emendamento, è una attività che è, indubbiamente, strettamente connessa con la ricerca e lo studio. Sappiamo tutti, del resto, che tali collane editoriali, di alto livello scientifico e culturale, non sono certamente oggetto di speculazione commerciale e non assicurano introiti rilevanti. Si tratta di una attività strettamente connessa, ripeto, con quella della ricerca. Pensiamo quindi si possa accogliere questa nostra eccezione che non infrange minimamente i principi del tempo pieno che sono sanciti nel testo del progetto di legge e ai quali noi diamo la nostra adesione.

L'emendamento 27. 44, come abbiamo avuto occasione di dire anche in sede di discussione sulle linee generali, è per noi molto importante, perché attiene a uno dei punti qualificanti della legge. I repubblicani hanno più volte manifestato le loro apprensioni per il timore appunto che il dipartimento, che ha una struttura scientifica e deve essere governato da principi scientifici, possa trasformarsi in una macchina da profitto. Ora, l'attuale disposizione che troviamo nella legge viene a

stabilire una duplice discriminazione: prima di tutto una tra dipartimento e dipartimento, perché ovviamente ci saranno dipartimenti che potranno fare delle ricerche e avere commesse dall'estero, e ce ne saranno altri invece, soprattutto nel ramo umanistico, che non possono ricevere siffatte commesse; c'è poi all'interno del dipartimento una seconda discriminazione tra coloro che partecipano a questa attività fruttifera e quelli che invece ne sono esclusi. Noi riteniamo, quindi, che non sia assolutamente accettabile il concetto che l'attività professionale del dipartimento deve consentire una certa integrazione dello stipendio proprio per queste discriminazioni che sono *in rebus*, cioè nelle cose stesse, dato il testo che abbiamo di fronte.

D'altra parte c'è il principio della impossibilità di privatizzare le strutture pubbliche degli atenei della ricerca. Vorrei ricordare del resto che le notizie che sono corse in questi ultimi tempi, che hanno turbato la pubblica opinione, circa illeciti da parte di docenti universitari riguardano proprio settori dove si è verificata una privatizzazione delle strutture pubbliche degli atenei. Se noi stabiliamo per legge questa possibilità, indubbiamente apriamo il varco ad illeciti che saranno sempre più deplorabili e gravi. Noi riteniamo che vi sia la necessità di un diverso trattamento, ma per tutti i professori, non per alcuni solo, non soltanto per quelli che appartengono a certi dipartimenti e partecipano a certe attività. Quindi, una attività di ricerca nel dipartimento, sì, per consentire l'aggancio col mondo operativo, col mondo esterno, ma senza compensi al docente, per evitare che si crei quella che poco fa l'onorevole Canestri definiva, con parole sue, diverse da queste, una specie di figura di procacciatore di commesse che verrebbe all'interno del dipartimento a configurarsi come « baronale », che nulla ha da invidiare a quelle che tanto insistentemente sono state denunciate da tutte le parti; e anche per evitare che si venga a realizzare un asservimento del dipartimento a centri di potere pubblico o privato.

L'argomento che tocchiamo ha una grande importanza, il tema di cui noi ci occupiamo qui è veramente qualificante per la legge. Per questo noi crediamo di poter conferire la massima importanza a questo emendamento che ci onoriamo di sottoporre al vostro esame.

L'emendamento 27. 45, poi, prevede che si sostituiscano al quattordicesimo comma le parole « del 15 per cento » con le parole « di un terzo », e propone che i docenti possano essere chiamati dai dipartimenti, non prima di un

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

quinquennio e per non più di una volta, a coprire un posto di ruolo vacante senza necessità di sottoporsi nuovamente a concorso. Lo emendamento mira a garantire una maggiore flessibilità proprio a quei dipartimenti che sono connessi con attività pratiche, e soprattutto a dare alla possibilità di essere chiamati un carattere permanente, si da consentire un utile ricambio dell'università con l'ambiente circostante. La seconda parte dell'emendamento vuole che chi ha vinto un concorso non debba sottoporsi ad un secondo concorso per tornare all'insegnamento. In questo modo, come è criterio prevalente in tutte le università, si possono evitare gli inconvenienti che deriverebbero da una fossilizzazione rigida del docente dentro l'università o del ricercatore fuori dell'università. Riteniamo quindi che il nostro emendamento, pur restando nella logica e nello spirito della legge, consenta una applicazione più flessibile, più coordinata, in sostanza migliore delle disposizioni che la legge stessa reca.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al decimo comma, sopprimere la lettera a).*

**27. 19. Tedeschi, Giannantoni, Levi Arian Giorgina, Granata, Bocchi, Loperfido, Natta, Raicich, Pascariello, Scionti, Bini, Giudiceandrea.**

*Al dodicesimo comma, sostituire le parole: il doppio dello stipendio annuale, con le parole: l'importo dell'indennità di pieno tempo.*

**27. 21. Tedeschi, Giannantoni, Levi Arian Giorgina, Granata, Bocchi, Loperfido, Natta, Raicich, Pascariello, Scionti, Bini, Giudiceandrea.**

*Sopprimere il quattordicesimo comma.*

**27. 23. Tedeschi, Giannantoni, Levi Arian Giorgina, Granata, Bocchi, Loperfido, Natta, Raicich, Pascariello, Scionti, Bini, Giudiceandrea.**

*Sopprimere l'undicesimo comma.*

**27. 20. Giannantoni, Levi Arian Giorgina, Bocchi, Loperfido, Natta, Raicich, Pascariello, Scionti, Tedeschi, Bini, Giudiceandrea.**

**TEDESCHI.** Chiedo di svolgerli io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TEDESCHI.** Con il mio emendamento 27. 19 chiediamo la soppressione della lettera a) del decimo comma dell'articolo 27, che prevede la costituzione di un fondo nazionale di integrazione dell'indennità al quale concorre il 40 per cento dei proventi derivanti da contratti che i dipartimenti possono stipulare, con enti pubblici o privati; fondo che poi il ministro della pubblica istruzione, non capisco il perché, dovrebbe ripartire in parti uguali fra tutti i professori dell'università.

Noi siamo consapevoli — come ha ricordato già l'onorevole Giannantoni — della necessità del collegamento dell'università con i problemi reali del paese, in omaggio alla quale necessità si è consentito ai dipartimenti non soltanto la ricerca teorica, ma il suo confronto nella realtà dei problemi: siamo però altrettanto persuasi che questa ricerca, sperimentata nella pratica, debba essere anche un contributo allo stesso sviluppo delle lezioni teoriche sul piano della didattica e della cultura. Invece, a nostro avviso, questa parte del comma sembra ridursi, come qualcuno ha ricordato, a una scappatoia per cercare di aumentare lo stipendio del professore universitario. Sopprimendo, quindi, la lettera a) il 40 per cento previsto verrebbe trasferito alla lettera c), andrebbe cioè ad aumentare i fondi per la ricerca scientifica. Così, anche dal punto di vista puramente economico, il risultato di questa ricerca verrebbe restituito ai principi di questa legge che molto spesso vengono contraddetti, come in questo caso.

L'emendamento Giannantoni 27. 20 tende alla soppressione dell'undicesimo comma dell'articolo 27. Sappiamo benissimo che si tratta di un problema che riveste una certa importanza e forse potremmo anche conservare l'attuale dizione di questo comma, dato che in fondo cerchiamo di fare ottenere a coloro che lavorano nel campo della medicina nelle università lo stesso trattamento che leggi e decreti già esistenti — ai quali si fa specifico riferimento in questo comma — assicurano agli ospedalieri. Non possiamo negare, come ha già ricordato il compagno onorevole Giannantoni, che, per esempio, un aiuto clinico, rispetto ad un aiuto che esercita la sua attività in un ospedale, ha in più — oltre i compiti comuni — anche quello dell'insegnamento. Sta di fatto, però, che opereremmo qui un'altra discriminazione. Chi può stabilire, infatti, che il pieno tempo del clinico valga più di quello dell'ingegnere,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

dell'urbanista, del letterato o di qualunque altro docente a pieno tempo?

Pertanto, a noi sembra giusto sopprimere questo undicesimo comma, in quanto pensiamo che questi problemi, che pur esistono, dovrebbero trovare una giusta soluzione attraverso un idoneo raffronto, da demandare magari alla legge sanitaria, in quanto questo aspetto implica la definizione del rapporto più generale tra le università e le strutture sanitarie del nostro paese.

Con l'emendamento 27. 21 chiediamo la sostituzione della dizione: « il doppio dello stipendio annuale », con l'altra: « l'importo dell'indennità di pieno tempo ». A noi, infatti, sembra troppo elevato il *plafond* stabilito dal testo in esame per ciò che concerne l'emolumento del docente di ruolo, in quanto pensiamo che ci si prepari a giungere allo stipendio di un milione al mese, probabilmente, per un docente universitario. Se le cose stessero in questo modo, ci troveremmo senza dubbio di fronte ad un'ennesima contraddizione. In questo campo, non credo che ci si possa fare soverchie illusioni, perché oltretutto il ministro della pubblica istruzione non sarà mai in condizione di erogare ad un architetto o ad un medico che siano anche docenti universitari uno stipendio che possa compensarli per il tempo pieno. Se mai questo problema rientra nel discorso generale relativo alla volontà o meno di introdurre il principio del pieno tempo.

D'altra parte, bisogna tenere conto del fatto che all'articolo 28 si dice che ai docenti universitari di ruolo compete una indennità mensile di tempo pieno pari al 70 per cento dello stipendio già in godimento. Se a questa indennità mensile aggiungiamo anche la possibilità di erogare emolumenti fino al doppio dello stipendio annuale, vediamo che si finisce con il triplicare lo stipendio dei docenti universitari.

Con l'emendamento 27. 23 chiediamo la soppressione del quattordicesimo comma dell'articolo 27, che presenta in maniera più accentuata quelle stesse contraddizioni che ci hanno consigliato di chiedere la soppressione dell'undicesimo comma e di alcune parti dei commi decimo e dodicesimo.

In un articolo successivo della legge si afferma che i docenti nell'80 per cento dei casi possono chiedere di avere rapporti come associati con l'università oppure optare per il pieno tempo; si aggiunge poi che, dopo dieci anni, gli altri possono chiedere di rimanere legati all'università come docenti associati. Questo a noi sembra per lo meno sin-

golare: dieci anni rappresentano un periodo di tempo molto breve, soprattutto in una università nuova, tanto più considerato che i professori associati possono rimanere in carica fino ai settanta anni di età. Questa veramente ci sembra una statuizione assurda. Se facciamo questo sforzo, se paghiamo, e giustamente, chi ha conseguito il dottorato di ricerca con due-tre milioni all'anno, e questo evidentemente per fare in modo che vi sia una leva di docenti universitari che risponda a queste funzioni, ci sembra veramente ridicolo che poi la società e lo Stato chiedano a costoro l'impegno soltanto per dieci anni di insegnamento. Questa sarebbe una cosa difficilmente comprensibile. Ho partecipato sereno ad un dibattito dal quale è risultato che specialmente i giovani del Movimento studentesco che erano presenti non riuscivano a capire come si fosse potuta configurare una simile ipotesi. Tutti costoro la definivano per quella che è e cioè un semplice tentativo di accordare un privilegio corporativo. Questo il motivo per il quale noi chiediamo la soppressione del quattordicesimo comma dell'articolo 27.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al decimo comma, sopprimere la lettera b).*

27. 39. **Canestri, Sanna, Alini, Pigni.**

*Sopprimere l'ultimo comma.*

27. 40. **Sanna, Pigni, Mazzola, Canestri.**

SANNA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA. Per quanto riguarda l'emendamento Canestri 27. 39, debbo dire che non è moralismo né radicalismo velleitario quello che ci spinge a chiedere la soppressione della lettera *b)* del decimo comma, ma soprattutto un argomento di ordine generale. Noi non condividiamo il modo in cui sono regolati gli aspetti economici del tempo pieno in generale così come si presentano nella legge. È un modo che, come ha giustamente rilevato poco fa l'onorevole Biasini, crea una disparità di trattamento tra i docenti di dipartimenti diversi e tra docenti dello stesso dipartimento, generando il pericolo che si creino dei gruppi di potere all'interno dei dipartimenti, con il riprodursi di vere e proprie gerarchie dotate di poteri effettivi e con la distorsione, ancora una vol-

ta, della figura del docente quale vorremmo che essa fosse. Ma l'aspetto meno persuasivo della lettera *b*) di questo decimo comma sta proprio in ciò che riguarda il suo rapporto con la ricerca. Questa lettera *b*) discende dal contenuto del comma ottavo dell'articolo che stiamo discutendo. In questo comma molto impropriamente si dice che è consentito all'interno del dipartimento lo svolgimento di un'attività professionale. Questa, a mio avviso, rappresenta una evidente distorsione del contenuto di questo comma là dove si parla della possibilità del dipartimento di stabilire delle convenzioni tramite la giunta di ateneo con enti pubblici e privati per prestazioni o compiti di ricerca che siano ritenuti utili ai fini dell'attività didattica e scientifica. Cioè, l'interesse didattico e scientifico di queste convenzioni e rapporti che il dipartimento può stabilire mi pare che diventi la cosa preminente. In altre parole, queste cose si fanno in quanto si ritengono necessarie per la ricerca e per l'insegnamento, al fine anche di portare nel dipartimento certe attività applicative che consentano l'apprendimento degli aspetti strettamente professionali di certe discipline.

Quello che non è comprensibile è come questo principio possa essere indiscriminatamente applicato. Per ciò che riguarda soprattutto la scienza medica, le condizioni attuali delle cliniche universitarie, a causa della deficiente attrezzatura sanitaria, impongono anche determinate prestazioni di natura ospedaliera. Comprendo che, in questi casi, si ponga un problema di retribuzione *extra* per coloro che, oltre ad attività di ricerca e di insegnamento, si trovano a dover effettuare determinate prestazioni curative. Ma tale ragionamento non mi sembra possa essere applicato nei confronti di tutti gli altri dipartimenti. Pertanto, siamo dispostissimi a considerare la condizione particolare delle discipline mediche, degli ospedali clinicizzati, dei dipartimenti di medicina, e così via; inoltre, questo problema si pone con una certa urgenza. Ma assimilare a questa condizione tutti gli altri dipartimenti, mi sembra una grossa forzatura. Chi ci dice che per i dipartimenti di architettura o di ingegneria si tratti di attività davvero *extra*, o che non rientrino invece nelle attività ordinarie di ricerca e di insegnamento? Perché dovrebbe essere dato un compenso straordinario e diverso? Questo è il motivo che ci spinge a presentare l'emendamento soppressivo. Pur adottando una tale misura, invero radicale, potremmo commettere anche qualche ingiu-

stizia; ma non si tratterebbe di una ingiustizia irreparabile. Infatti, la materia del rapporto economico dei docenti con l'università può essere sempre regolata, ma tenendo ben presenti le condizioni reali che si vengono a determinare. Non si può generalizzare, a nessun titolo, la condizione dei vari dipartimenti.

Vengo all'emendamento 27. 40, con il quale chiediamo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 27, sulla quale ha già parlato poco fa il collega Tedeschi. Noi affermiamo che nell'ultimo comma di questo articolo — *in cauda venenum* — si dispone la distruzione di tutto quanto è stato costruito con solenni affermazioni di principio nella prima parte dell'articolo. Si è affermato che il rapporto del docente unico è a pieno tempo. Tutto il tempo del docente è dedicato all'attività universitaria. Sono stati definiti esattamente i doveri del docente; è stato stabilito un solenne divieto di ogni attività privata professionale o di ogni attività che comporti un lucro. Nella prima parte dell'articolo 27 appaiono (anche se non tutti) gli elementi necessari e sufficienti per delineare una nuova figura di docente nell'università. Dal punto di vista professionale, questa figura è chiaramente definita con l'impegno della ricerca e dell'insegnamento. Diciamo che questa sarebbe una innovazione importante, capace di agire contro gli aspetti più deteriori della professionalizzazione dei docenti, che ha determinato una caduta del costume all'interno dell'università, una caduta dell'impegno scientifico, e che ha portato la stessa attività didattica ad essere un'attività secondaria, laddove l'attività professionale è diventata preminente. Ciò non vale per tutti — s'intende che vi sono le debite eccezioni — ma vale per certi docenti che, per una loro preminente posizione nell'università, detengono il potere effettivo. L'aver stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 27 che un docente, dopo dieci anni di servizio a tempo pieno, può cessare da questo servizio per assumere la qualifica di docente associato, mantenendo la remunerazione di cui fruisce e computando il servizio prestato ai fini del trattamento di quiescenza, rappresenta a nostro avviso un gravissimo cedimento alle spinte che il privilegio «baronale» ha esercitato in tutto questo periodo e durante la discussione della riforma universitaria.

Ci sembra cioè che attraverso questo comma si lasci aperta la possibilità del riprodursi all'interno delle università delle caste di potenti e, soprattutto, si rinunci ad introdurre nell'università un nuovo costume professio-

nale che definisca con esattezza il contenuto e i confini della professione del docente: una persona che deve insegnare e ricercare. Chi non è d'accordo, non faccia il docente universitario, faccia il libero professionista. Per questo in questo comma si trova una delle discriminanti fondamentali per la definizione di un nuovo rapporto dei docenti con le università e per enucleare una nuova figura di docente.

Noi comprendiamo, signor Presidente, che questo diritto di opzione sia concesso, come di fatto è concesso nelle norme transitorie, ai docenti che sono attualmente in ruolo; ma che questo venga poi permesso anche ai nuovi docenti, al docente unico, francamente viene da noi considerata una enormità tale da viziare alla radice la validità stessa dei principi contenuti in questo articolo 27 relativamente al tempo pieno e al nuovo rapporto dei docenti con le università e con la ricerca. Queste sono le ragioni che ci hanno indotto a presentare questo emendamento che noi riteniamo importante e qualificante ai fini anche di un giudizio generale sull'intera legge.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*All'ottavo comma, sopprimere le parole: o privati.*

**27. 18. Greggi.**

Poiché l'onorevole Greggi non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al decimo comma, sopprimere la lettera b).*

**27. 35. Caprara, Natoli, Pintor, Milani, Bronzuto.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il dodicesimo comma.*

**27. 36. Bronzuto, Milani, Pintor, Natoli, Caprara.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al dodicesimo comma, sostituire le parole: il doppio dello stipendio annuale, con le*

*parole: il doppio dell'indennità di pieno tempo.*

**27. 54. Cingari, Abbiati, Masciadri, Della Briotta, Bensi, De Pascalis, Zaffanella, Cascio, Cucchi, Lepre.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il quattordicesimo comma.*

**27. 37. Milani, Caprara, Bronzuto, Pintor, Natoli.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quattordicesimo comma, sostituire le parole: I docenti di ruolo, dopo dieci anni di servizio a tempo pieno, con le parole: i docenti di ruolo, dopo dieci anni di servizio effettivo.*

**27. 22. Mussa Ivaldi Vercelli.**

Poiché l'onorevole Mussa Ivaldi Vercelli non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**ART. 27-bis.**

I docenti possono scegliere, di triennio in triennio, se esercitare la propria attività all'interno del dipartimento a tempo pieno o a tempo limitato. Il docente che opta per il tempo limitato è comunque tenuto ad esercitare la propria attività presso il dipartimento per non meno di 12 ore settimanali ripartite proporzionalmente in tre giorni diversi. Il docente che opta per il tempo limitato può esercitare in proprio attività professionale ed essere iscritto negli albi professionali. Ad esso si applicano le incompatibilità previste nell'articolo 27.

I docenti che optino per il tempo limitato non possono ricoprire le cariche di direttore di corso di laurea, di dipartimento, di scuola di specializzazione o perfezionamento, né possono far parte degli organi di governo dell'ateneo o del Consiglio nazionale universitario.

I docenti che esercitano la loro attività nei dipartimenti, istituti o scuola e che optino per il tempo limitato partecipano alla ripartizione

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

dei proventi comunque conseguiti nei dipartimenti, istituti, o scuole cui appartengono.

La scelta del tempo limitato comporta per il docente, a qualsiasi livello, o classe appartenga, una riduzione del 40 per cento sullo stipendio lordo.

27. 0. 1.

**Reggiani, Napoli.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

È così esaurito lo svolgimento degli emendamenti all'articolo 27.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

### **Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.**

FINELLI, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

### **Ordine del giorno delle prossime sedute.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle prossime sedute:

Martedì 30 novembre 1971, alle 10,30 e alle 16:

*Alle ore 10,30:*

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

CIAFFI ed altri: Trasformazione della mezzadria e colonia parziaria in affitto (2754);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (3040);

INGRAO ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto e nuove norme per l'accesso alla proprietà della terra (*Urgenza*) (3110);

AVERARDI ed altri: Norme per la trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune (3225);

TRUZZI ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in affitto di fondo rustico (3251);

BIGNARDI ed altri: Risoluzione dei contratti di mezzadria, colonia parziaria ed affitto di fondo rustico (3358);

BONOMI ed altri: Norme in materia di colonia parziaria (273);

BARCA ed altri: Norme per il superamento della mezzadria (668);

REICHLIN ed altri: Norme per la trasformazione dei rapporti colonici e per lo sviluppo agrario miglioratorio (1158);

CIAFFI ed altri: Norme in materia di contratti di mezzadria stipulati in violazione del divieto di cui all'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (1699);

GIOIA ed altri: Norme per l'incremento della piccola e media proprietà agricola imprenditrice e per lo sviluppo dell'impresa agricola (3347);

SCARDAVILLA e MASCIADRI: Interpretazione autentica della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme sui contratti agrari (3546);

BIGNARDI ed altri: Elevazione dei coefficienti di moltiplicazione di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, applicabili ai fini della determinazione dei canoni d'affitto dei fondi rustici (3417);

PICCINELLI e LOBIANCO: Norme integrative alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, sull'affitto di fondi rustici (3421);

SPONZIELLO e DE MARZIO: Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente nuove norme in materia di contratti di affitto di fondi rustici (3617);

— *Relatori:* Dell'Andro e Speranza, *per la maggioranza*; Bonifazi e Cecati; Sponziello; Bignardi, *di minoranza*.

*Alle ore 16:*

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450);

*e delle proposte di legge:*

CASTELLUCCI e MIOTTI CARLI AMALIA: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza (40);

NANNINI: Modifiche all'ordinamento delle Facoltà di magistero (252);

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (611);

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle Amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);

MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372);

SPITELLA: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448);

— *Relatori*: Elkan, per la maggioranza; Sanna e Canestri; Giannantoni; Almirante e Nicosia; Mazzarino e Giomo, di minoranza.

### 3. — *Discussione della proposta di legge:*

GALLONI e GRANELLI: Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità a consigliere regionale (*Modificata dal Senato*) (2761-B);

— *Relatore*: Ballardini.

### 4. — *Discussione del disegno di legge:*

Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri di cui all'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2958);

— *Relatore*: De Maria.

5. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

### 6. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

### 7. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

### 8. — *Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:*

DELLA BRIOTTA ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato dell'assistenza all'infanzia al di fuori della famiglia (761);

— *Relatore*: Foschi;

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini e adolescenti (799);

— *Relatore*: Foschi.

Mercoledì 1° dicembre 1971, alle 10,30 e alle 16:

*Alle ore 10,30:*

Seguito della discussione delle proposte di legge: 2754, 3040, 3110, 3225, 3251, 3358, 273, 668, 1158, 1699, 3317, 3546, 3417, 3421 e 3617.

*Alle ore 16:*

1. — Seguito della discussione del disegno di legge: 3450 e delle proposte di legge: 40, 252, 611, 788, 1430, 2364, 2395, 2861, 3372 e 3448.

2. — Discussione della proposta di legge: 2761-B.

3. — Discussione del disegno di legge: 2958.

4. — Seguito della discussione delle mozioni numero 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

5. — Discussione delle proposte di legge: 1590 e 1943.

6. — Discussione delle proposte di legge costituzionale: 120 e 594.

7. — Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare: 761 e 799.

**La seduta termina alle 19,55.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI  
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZIATE****INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

PAJETTA GIAN CARLO, CARDIA, IOTTI LEONILDE E PISTILLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali iniziative il Ministro e il Governo intendano prendere, sul piano dei rapporti bilaterali e all'interno dell'ONU, per contribuire a scongiurare il pericolo di un conflitto sanguinoso tra l'India e il Pakistan e per promuovere un intervento dei governi dei paesi democratici, che fanno parte dell'ONU, allo scopo di ristabilire la legalità e la democrazia nel Bengala orientale, ottenere la liberazione di A. Rahman, presidente della Lega Awami, il partito che, nelle recenti elezioni, ha riportato la stragrande maggioranza dei voti delle popolazioni est-bengalesi, promuovere pacifiche trattative tra il governo centrale pakistano e i rappresen-

tanti elettivi del popolo del Bengala orientale, porre fine alle repressioni attuate dal governo militare pakistano e favorire il ritorno dei profughi alle loro case, creare, infine, le condizioni per una soluzione politica del problema dell'autonomia e dell'autogoverno del popolo bengalese. (5-00150)

PAJETTA GIAN CARLO, CARDIA, PISTILLO E SANDRI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali iniziative il Governo abbia preso o intenda prendere a seguito dell'aggravamento della situazione nel Medio Oriente e della minaccia, che ne deriva, di una ripresa delle operazioni militari; e per sapere quale linea intenda il nostro Governo assumere nell'imminente dibattito che si svolgerà all'ONU sulla situazione medio-orientale, al fine di perseguire una giusta soluzione, impedita finora dalla intransigenza di Israele, che garantisca il rispetto dei legittimi diritti dei popoli arabi e, in primo luogo, del popolo palestinese e preservi la pace del Medio Oriente e nella vitale zona del Mediterraneo. (5-00151)

. . .

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**PAZZAGLIA.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere:

se siano informati che il 22 settembre 1971 il consiglio di amministrazione dell'ENEL avrebbe adottato la decisione di chiudere le miniere di carbone del Sulcis con la motivazione di un eccessivo costo di estrazione del carbone in relazione alle possibilità di utilizzazione nella produzione di energia elettrica;

se non ritengano che il provvedimento di cui sopra contrasti non soltanto con gli interessi della zona, ma soprattutto con le ragioni che furono addotte per il trasferimento dei permessi minerari dalla Carbosarda all'ENEL ed in relazione alle quali si sarebbe dovuto provvedere, da parte del nuovo concessionario, alla esecuzione di lavori diretti alla riduzione dei costi di estrazione e, conseguentemente, allo sviluppo della attività mineraria;

se non ritengano infine, di fronte alla evidente volontà dell'ENEL di non adempiere agli obblighi da esso assunti all'atto della acquisizione delle concessioni, di intervenire affinché i programmi di sfruttamento e di potenziamento delle miniere, a suo tempo predisposti, vengano rispettati e venga quindi revocato il citato provvedimento del 22 settembre 1971. (4-20859)

**BARZINI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere, avuta notizia che la Zecca ha sospeso la coniazione delle serie speciali per numismatici con il millesimo 1971:

i motivi che hanno consigliato il provvedimento che mentre delude migliaia di collezionisti di monete italiane in corso, reca grave danno all'erario, privandolo di un cospicuo introito annuale (nel 1970 circa due miliardi di lire netti);

per quali ragioni, comunque, non è stato dato un tempestivo annuncio ufficiale della sospensione, per evitare che i numismatici — come difatti è avvenuto in larghissima misura — inviassero entro il 30 settembre alla Zecca le prenotazioni con pagamento anticipato, sicuri come erano di ottenere la serie 1971, dopo quelle, accolte con grande favore, del 1968, del 1969 e del 1970;

se non crede, infine, di ritornare sul provvedimento che danneggia, oltre che lo Stato, anche il mercato numismatico nazionale.

(4-20860)

**PUCCI DI BARSENTO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che il 7 novembre 1970, in una riunione tenutasi presso l'ufficio del dottor Cantile, direttore generale del Ministero dell'industria e commercio era stato formalmente convenuto che a partire dal 1972 la Campionaria di Firenze si sarebbe tenuta nella prima decade di settembre di ogni anno e che il MICAM avrebbe svolto la propria manifestazione a Milano nella seconda quindicina dello stesso mese — se sono a conoscenza che il MICAM contravvenendo ai precisi accordi presi liberamente intenderebbe realizzare la propria manifestazione ai primi di settembre con grave pregiudizio per le categorie interessate che in un momento di sfavorevole congiuntura rischiano conseguenze fortemente negative dalla concomitanza di due manifestazioni dello stesso tipo.

L'interrogante chiede inoltre se il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'industria e commercio non ritengano di dover richiamare il MICAM al rispetto degli impegni assunti a tutela della serietà delle manifestazioni stesse nei confronti degli operatori esteri che sarebbero certamente disorientati dalla situazione che si verrebbe a determinare dalla concomitanza delle manifestazioni e potrebbero quindi orientarsi invece verso l'analoga manifestazione parigina che si svolgerà dal 2 al 7 settembre.

L'interrogante fa inoltre presente che questa non è la prima volta che iniziative fiorentine vengono fatte proprie da altre città che si valgono di appoggi politici per privare Firenze delle manifestazioni che le sono proprie a tutto danno delle categorie interessate, che a Firenze hanno trovato e trovano la loro giusta ambientazione. (4-20861)

**CARADONNA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che la graduatoria dell'assegnazione alloggi popolari costruiti ad Arce (Frosinone) impugnata sia in sede comunale, provinciale ed infine in sede regionale dai signori Fraioli e Compagnoni con dovizia di documenti, anche fotografici, attestanti il loro diritto a vedere riconsiderati i criteri ed il relativo punteggio attri-

buito in difetto al ricorrente ed in eccesso, mancandone i reali presupposti, a ben tre degli assegnatari, siano stati respinti senza che in una sola occasione si sia provveduto a controllare gli elementi di prove forniti dai ricorrenti stessi.

Se in considerazione che i ricorrenti, modesti operai sono stati costretti a lunghi e defatiganti tragitti dal loro paese di residenza a Frosinone e da quest'ultima città a Roma senza mai ottenere, non giustizia come sarebbe stato doveroso ma, approfittando della loro condizione, neppure una sola giustificazione dei ritardi con cui si procederà alla verifica della graduatoria e sui motivi che li vedeva ingiustamente esclusi mentre altri non aventi titolo vi sono stati inseriti ed anzi si era proceduto già all'assegnazione degli alloggi in argomento.

L'interrogante chiede se, tutto ciò premesso ed in considerazione che i ricorrenti non hanno i mezzi per agire in via giudiziaria e quindi costretti, o a subire il palese torto che fra l'altro ha già provocato la reazione della popolazione di Arce, o a privare le loro famiglie del già modesto sostentamento per impegnarlo nel ricorso giudiziario il Ministro dei lavori pubblici non ritenga opportuno promuovere una approfondita indagine sull'episodio al fine di fare luce sulla incresciosa vicenda e dimostrare ai ricorrenti ed all'intera popolazione di Arce che in Italia è ancora possibile ottenere giustizia dalle autorità politiche.

(4-20862)

**SIMONACCI E CANESTRARI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali l'ente di Stato della RAI-TV, in virtù dell'esercizio pressoché incontrollato di un monopolio d'informazione radiotelevisiva nazionale, venendo meno al principio fondamentale della obiettività anzi con spirito fazioso ed irresponsabile, nel dare la cronaca della manifestazione antifascista di Roma, non ha comunicato ai telespettatori italiani la non adesione motivata della Federazione Italiana Volontari della Libertà, che conta oltre 80.000 partigiani iscritti e 168 medaglie d'oro; per sapere se risponde a verità che l'amministratore delegato ed il direttore generale della RAI-TV erano in possesso dalla mattina di sabato 27 novembre dell'ordine del giorno votato alla unanimità dalla giunta esecutiva della stessa Federazione, nel quale documento si riaffermava la propria intransigenza antifascista e la volontà libertaria e democratica di lotta al comunismo;

se è a conoscenza che alcuni partiti come la Democrazia cristiana, proprio per il suo principio politico di centralità democratica ed antitotalitario non a senso unico, annunciati dalla RAI-TV per aderenti alla manifestazione, questa adesione mai hanno data attraverso i loro organi ufficiali e competenti;

per conoscere altresì, considerato che una proposta di legge è ancora in discussione al Parlamento per il finanziamento dell'ANPI, della FIVL ed altre organizzazioni partigiane, organizzazioni che si trovano in notevolissime difficoltà finanziarie, quali organi od enti abbiano provveduto alla ingente spesa sostenuta per organizzare la manifestazione;

chiedono infine, per i sopraesposti fatti, così gravi e lesivi sul piano morale e politico della garanzia delle libertà democratiche, quali provvedimenti urgenti intende adottare.

(4-20863)

**FLAMIGNI.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della gravissima crisi esistente nella provincia di Forlì, in particolare nel settore calzaturiero e in quello della maglieria, ponendo in stato di estremo disagio centinaia di famiglie di lavoratori;

per conoscere, in particolare, se siano a conoscenza della grave situazione creatasi a seguito della chiusura, e del licenziamento di tutte le maestranze delle fabbriche MIBA di Forlì e ILMAR di Galeata;

per conoscere, infine (premessi che sul piano sociale i fatti si inseriscono in un contesto di licenziamenti che accrescono il numero di disoccupati che nell'ambito della provincia forlivese ha superato le 20.000 unità), quali provvedimenti intendono adottare per aiutare con immediatezza i lavoratori colpiti, per garantire la ripresa della produttività e la occupazione di tutte le maestranze. (4-20864)

**FLAMIGNI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere cosa sarà fatto per il capitano Cordaro, ex comandante dei finanzieri di guardia alla ORBAT, che da otto anni risulta implicato in un assurdo processo soltanto per avere denunciato ai suoi superiori il persistente contrabbando e tentato, in tal modo, di impedire che l'Erario venisse frodato di oltre tre miliardi all'anno;

per conoscere, infine, i motivi per i quali il comando generale della Guardia di finanza ha comunicato alla Corte dei conti che il ca-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

pitano Cordaro era stato rinviato a giudizio il 21 giugno 1963, invece dell'esatta data, cioè, il 3 febbraio 1968. (4-20865)

FLAMIGNI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere la posizione giuridico-economica del personale (dipendente dello Stato) addetto alle mansioni di custode e guardia notturna della Soprintendenza alle antichità ed ai monumenti e gallerie, con funzioni di polizia, e qualifica di agente di pubblica sicurezza;

per sapere il numero dei dipendenti che svolgono tale attività ed il trattamento economico loro riservato;

per conoscere, infine, se gli vengono corrisposte le indennità di alloggio e di rischio di cui godono gli agenti di pubblica sicurezza. (4-20866)

BOTTARI E DEL DUCA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

a) se abbiano avuto notizia che il consiglio di amministrazione della Marvin Gelber ha deciso di chiudere il 15 dicembre 1971 lo stabilimento di Chieti-scalo con il conseguente licenziamento di 1.600 dipendenti;

b) se sappiano che la chiusura della Marvin Gelber, che da sola rappresenta l'80 per cento dell'occupazione industriale della città di Chieti e della media Valle del Pescara, fa seguito al dissesto nella stessa area di numerose altre aziende fra le quali la Smalteria Padana, la SAIFA, la SACA, ecc.... per cui, con la chiusura di detto stabilimento, l'occupazione industriale di Chieti e della media Valle del Pescara ritorna ai livelli pre-bellici;

c) se sappiano che questi dolorosi avvenimenti, oltre a colpire migliaia di lavoratori, colpiscono una economia agonizzante quale quella di una zona depressa e riducono a zero i livelli occupazionali proprio mentre il Governo sbandiera migliaia di posti di lavoro per tutte le altre Regioni del Mezzogiorno;

d) se non ritengano come saggia la politica di assicurare prima di tutto e su tutto il mantenimento degli attuali livelli occupazionali in tutte le Regioni del sud ed in particolare in quelle a più forte depressione come l'Abruzzo e se pertanto non ritengano che i nuovi investimenti nel settore dell'abbigliamento che l'ENI dovrebbe realizzare nel Mezzogiorno debbano essere prima di tutto indirizzati a quelle zone nelle quali si chiudono

gli stabilimenti che lavorano per l'abbigliamento essendo questo l'unico modo sensato e concreto per difendere il poco che già c'è in attesa di tempi migliori. (4-20867)

ALINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni che ancora impediscono la definizione della pratica di pensione vitalizia di benemerenzia istruita in base alla legge 963/1968 al nome dell'ex combattente Augusto Peruggia, classe 1899, residente a Cuvio (Varese), via Pretorio n. 7.

È da tenere presente che, come del resto la maggior parte di coloro che hanno richiesto tale beneficio, l'interessato attende dal 1968 che tale pratica venga definita. (4-20868)

LONGO PIETRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere, sulla questione della strada statale n. 3 Flaminia —

premessi che la suddetta strada nel tratto umbro Foligno-Osteria del Gatto sopporta, ormai da alcuni anni, una grande mole di traffico, determinato dal fatto che è l'unica strada di collegamento dell'alta Umbria con le Marche;

considerato che il forte sviluppo turistico delle spiagge adriatiche e l'espansione economica delle zone interessate dell'Umbria e delle Marche fa gravitare un flusso di traffico imponente su detta via per le caratteristiche della sua sede stradale;

ritenuto che sul tratto in questione confluiscono sia la continuazione della Flaminia da Osteria del Gatto a Fano e la strada statale n. 76 della Val d'Esino (Fabriano-Jesi-Ancona), quest'ultima in via di ammodernamento e ampliamento a quattro corsie;

visto che da tempo è stato posto all'attenzione del Ministero dei lavori pubblici il problema dell'ammodernamento e dell'ampliamento della strada statale n. 3 Flaminia, nel tratto Foligno-Osteria del Gatto nonché nel tratto Osteria del Gatto-Fossombrone-Furlo-Fano, —

quali sono gli intendimenti del Ministro dei lavori pubblici in ordine alla risoluzione di questo importante problema viario, che assume un rilevante interesse economico per l'Umbria e per le Marche, anche in relazione a quella necessità di collegamento tra il Porto di Ancona, l'entroterra umbro-marchigiano e Civitavecchia, premessa essenziale per lo sviluppo industriale di una larga fascia dell'Italia centrale. (4-20869)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

**PIGNI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se intenda far adottare i necessari provvedimenti affinché le popolazioni dei comuni della Valsassina-Valvarrone e Val D'Esino in provincia di Como, siano messe in grado di ricevere normalmente le trasmissioni televisive. Gli utenti della RAI-TV delle zone indicate, si trovano a non ricevere completamente le trasmissioni del secondo canale e solo parzialmente e precariamente quelle del primo canale. (4-20870)

**D'ALESSIO, MALAGUGINI E BOLDRINI.** *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, del tesoro e degli affari esteri.* — Per conoscere, premesso che il collocamento fuori ruolo degli impiegati dello Stato per la loro utilizzazione in organismi internazionali è regolato dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114 e disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri comunicato al Parlamento, quale è il numero complessivo dei suddetti impiegati, militari e civili, destinati alla NATO e all'UEO, e in particolare, quanti sono i generali e gli ammiragli, i colonnelli e i capitani di vascello dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, destinati alla NATO;

per conoscere, richiamate le citate disposizioni di legge, l'elenco completo dei provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dal 1962 ad oggi in ordine alla collocazione fuori ruolo dei suddetti impiegati;

per conoscere quale applicazione ha avuto l'articolo 2 numero 7 della legge 14 novembre 1901, n. 466 che devolve al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di ufficiali generali all'estero;

per conoscere se, in sede di controllo, la Corte dei conti ha accertato il rispetto delle norme suddette ovvero ha riscontrato la mancata applicazione di esse e quindi per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati in considerazione del fatto che la violazione delle norme in questione e l'abuso dell'istituto della cosiddetta « vacanza NATO » ha consentito una ingiustificata proliferazione di promozioni annuali, spesso in ragione di inammissibili particolarismi di gruppo e di casta, specie nei gradi di colonnello e capitano di vascello e di generale ed ammiraglio dei vari livelli. (4-20871)

**FASOLI, LOMBARDI MAURO SILVANO, MALAGUGINI E D'ALESSIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del*

*tesoro e della difesa.* — Per conoscere quanti sono alla data odierna i sergenti, i graduati ed i militari di truppa dell'esercito in ferma volontaria e in rafferma reclutati a norma dell'articolo 100 della legge 30 aprile 1971, n. 206 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971) e dell'articolo 9 della legge 10 giugno 1964, n. 447;

per conoscere, tenute presenti queste risultanze, come si giustifica l'arruolamento volontario di 12.000 militari di truppa a ferma prolungata preannunciato con circolare ministeriale e da effettuarsi nella misura di 4.000 unità per ogni contingente di leva 1972;

per sapere come mai l'esercito italiano, che può disporre di un gettito di leva di circa 400 mila giovani, non sia in grado di coprire il modesto numero di « incarichi pregiati » necessari al suo funzionamento, tanto da richiedere il ricorso alla ferma volontaria, oltre tutto assai più costosa, e se ciò sia da porre in relazione con il perpetuarsi di una inammissibile e incostituzionale discriminazione politica che, emarginando circa il 40 per cento dei giovani avviati alle armi, inaridisce le fonti di reclutamento e sperpera, arrecando alla nazione incalcolabili danni morali e materiali, un ricco e positivo patrimonio di energie;

per conoscere, infine, se i provvedimenti di arruolamento del personale in ferma volontaria e in rafferma attuati a norma delle vigenti leggi, hanno ottenuto la registrazione presso la Corte dei conti e se da tale organo sono stati mossi rilievi in ordine al numero complessivo degli arruolati in riferimento alla forza organica fissata con legge di bilancio. (4-20872)

**LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, VENTUROLI E ALDROVANDI.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che il 27 novembre 1971 mentre gli studenti dell'ITIS di Bologna esercitavano il loro diritto all'assemblea nella sede della palestra dell'istituto, è intervenuta la polizia con grande spiegamento di forze ordinando lo scioglimento dell'assemblea e l'abbandono della sede scolastica. Nonostante che l'inspiegabile ordine venisse eseguito dagli studenti, mentre gli stessi uscivano, la polizia è intervenuta malmenandone e ferendone alcuni;

se corrisponde al vero quanto dichiarato agli interroganti, sia dal commissario di polizia che dirigeva le « operazioni » all'ITIS, sia dal questore di Bologna secondo cui l'interven-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

to della polizia è dovuto a ripetute richieste del preside dell'ITIS, ed in caso affermativo, quali provvedimenti intenda assumere il Ministro della pubblica istruzione nei confronti del preside per i gravi disordini di cui si è reso responsabile e per il fatto che, come si è potuto constatare, nel corso dell'intervento della polizia, il preside ha abbandonato l'istituto dimostrando scarso senso di responsabilità.

Gli interroganti chiedono infine al Ministro dell'interno quali provvedimenti intende assumere affinché il dibattito politico e la lotta sociale in città e nelle scuole avvenga nel clima democratico conforme alle tradizioni di Bologna e non sia turbato e impedito dall'intervento delle forze di polizia. (4-20873)

MORVIDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è vero che ad Agrigento esistono tutte le seguenti associazioni sportive, da quando, ciascuna, costituita, con quanti soci e quale effettiva attività esplica:

- 1) società sportiva « Milan Club » dell'associazione italiana circoli sportivi;
- 2) associazione italiana circoli sportivi Comitato regionale siciliano;
- 3) polisportiva dell'associazione italiana circoli sportivi;
- 4) unione sportiva « Olimpia » dell'associazione italiana circoli sportivi;
- 5) società sportiva « Inter club » dell'associazione italiana circoli sportivi;
- 6) polisportiva Atenea;
- 7) polisportiva centro iniziative europee;
- 8) società sportiva Volley Club Athenea;
- 9) società sportiva Juna. (4-20874)

MORVIDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se è a conoscenza della critica situazione dell'Ospedale grande degli infermi di Viterbo — ente ospedaliero come da decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1510 — e in particolare del suo disordine amministrativo esploso recentemente con una denuncia penale che avrebbe presentato il direttore amministrativo dell'ospedale stesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Viterbo;

se non si ritenga che del disordine amministrativo della gestione in genere debba essere ritenuto responsabile, almeno amministrativamente, proprio il denunciante diret-

tore amministrativo, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e anche (articolo 6 del regolamento del 12 ottobre 1949 dell'ente in parola) se il disordine sia incominciato a verificarsi prima della entrata in vigore del decreto presidenziale suddetto;

se corrisponde a verità che da vario tempo la deputazione amministrativa dello ospedale, ridotta a tre membri su cinque che erano per statuto — e su nove che avrebbero dovuto essere ai sensi del decreto n. 1510 del 1968 — non è stato più ricostituito e funziona illegittimamente la vecchia deputazione a scartamento ridotto e acefala;

se corrisponde a verità che il presidente della deputazione signor Rodolfo Gigli, attuale sindaco di Viterbo, si dimise dalla carica di presidente allorquando venne eletto consigliere comunale di Viterbo o quando si presentò candidato per tale elezione;

che le dimissioni vennero dal Gigli presentate al prefetto che, per statuto dell'ente, lo aveva nominato, ma il prefetto avrebbe tenuto nel cassetto le dimissioni stesse senza provvedere né ad accettarle, come si pensa dovesse avvenire, né a respingerle né, comunque, a nominare un altro presidente, dimodoché la deputazione ospedaliera va avanti, come si è detto, a trampelloni, con un presidente doppia effe che non si sa da chi e come a tale incarico sia stato chiamato;

che, in epoca imprecisata alcuni dipendenti assunti nel 1957, con la qualifica di giornalieri portantini, vennero, dopo tre anni, nominati applicati di terza classe e poi di prima classe e poi nominati contabili senza che ne avessero titolo alcuno;

che, per un riordinamento del servizio di cassa — che sarebbe stato disposto verbalmente dal direttore amministrativo e dal ragioniere capo — sarebbero stati addetti al servizio cassa, nel 1960, due dei detti dipendenti, affidando a ciascuno una chiave della cassa (due chiavi eguali); dopo di che si sarebbero verificati ammanchi notevoli;

che uno speciale sistema adottato per favorire degenti particolari sarebbe quello di ricoverarli in una camera del reparto pensionario — che dovrebbe essere a pagamento — allegando la mancanza di posti nelle camere comuni, in modo da non far pagare alcun prezzo di degenza;

che al conte o marchese che sia Afan de Rivera, ricoverato per un incidente occorsogli in epoca che ora non sapremmo precisare ma non lontana, non sarebbe stato fatto

pagare, per intervento di una « autorità », un conto per degenza e cure di circa un milione e mezzo di lire;

che, ad una cognata del direttore amministrativo, non sarebbe stato fatto pagare un conto di degenza per oltre un milione di lire e così ad una compagna di scuola del figlio dello stesso direttore la quale, ricoverata in camerata comune, dopo cinque ore sarebbe stata passata in una camera del pensionario e, una volta guarita, dimessa senza alcun addebito di pagamento;

che ad alti funzionari governativi, dopo degenza all'ospedale, sarebbe stata rilasciata ricevuta di avvenuto pagamento di rette e cure, per somme aumentate artatamente, in modo che gli interessati, presentandole all'ENPAS, avrebbero potuto ottenere rimborsi tali da consentire loro una... cresta, senza considerare che taluno di costoro non avrebbe poi più pagato l'ospedale avvalendosi della ricevuta di saldo preventivamente ottenuta;

che, dopo la vincita del concorso a ragioniere capo dello ospedale — concorso che sembrò fatto proprio... su misura — venne subito aumentato al ragioniere capo stesso lo stipendio di una percentuale non indifferente, ciò che non avrebbe impedito e non impedirebbe allo stesso di svolgere un incarico presso la Croce rossa italiana di Viterbo, in violazione dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

se e perché non sia stato ancora costituito il collegio dei revisori disposto dall'articolo 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

se non si ritenga di disporre, senza pregiudizio della azione penale qualora questa sia stata iniziata in conseguenza della denuncia suddetta, e senza, naturalmente, alcuna interferenza su di essa, una inchiesta allo scopo di accertare se e quali elementi soggettivi ed oggettivi di disordine hanno portato l'ospedale di Viterbo al caos amministrativo attuale che minaccia una vera e propria paralisi dell'ente stesso. (4-20875)

ISGRÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intendano adottare di fronte alla decisione del consiglio di amministrazione dell'ENEL di attuare l'immediata chiusura delle miniere del Sulcis in Sardegna, tenendo soprattutto presente gli effetti negativi in campo economico, demografico e sociale in una zona già tanto colpita dalla depressione, ed ancor più il grave ostacolo alle prospettive di valorizzazione del settore minerario in una fase nella quale sono invece ritenuti essenziali provvedimenti per il rilancio dei livelli produttivi ed occupazionali non soltanto nel Sulcis-Iglesiente ma anche nella Sardegna in generale. (4-20876)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per conoscere per quale motivo vengono concessi permessi di importazione di rottami di ferro dall'estero gettando così in grave crisi la nostra industria di demolizione navale e lasciando senza lavoro le maestranze dipendenti.

« E questo, se il Ministero del commercio con l'estero vorrà controllare, mentre l'Italsider, fino ad oggi il maggiore acquirente del rottame di ferro italiano, paga il materiale proveniente dall'estero ad un prezzo molto più alto di quanto offra per il materiale di demolizione italiano, ed anzi dichiara di orientarsi verso la completa ripulsa del materiale di produzione nazionale.

« A sostegno di tale tesi l'Italsider afferma che il materiale di provenienza straniera ha caratteristiche migliori del materiale italiano, mentre i demolitori nazionali sostengono di poter fornire rottame di ferro migliore di quello proveniente dall'estero.

« L'interrogante ritiene che, al fine di evitare la rovinosa chiusura dei nostri cantieri di demolizione ed al fine di chiarire una volta per tutte la questione che ingenera vaste perplessità sulle affermazioni, per nulla convincenti, della Italsider, si stabilisca almeno la costituzione di una commissione a carattere tecnico che possa vagliare le affermazioni delle parti in causa prima di giungere a decisioni che sarebbero drammatiche per la nostra industria della demolizione e per i lavoratori dipendenti.

(3-05556)

« SPORA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro delle partecipazioni statali per conoscere se sia informato in ordine alla situazione gravissima che si sta creando nello stabilimento ASGEN di Monfalcone, dove sono occupati circa mille operai; in particolare se sia a conoscenza delle misure inconcepibili per una azienda di Stato, prese contro i lavoratori in lotta.

« Gli interroganti fanno presente che i lavoratori dell'ASGEN di Monfalcone, come d'altronde gli altri due stabilimenti dell'azienda, di Milano e Genova, sono in lotta da lungo tempo e hanno effettuato oltre 100 ore di sciopero articolato allo scopo di realizzare una soddisfacente conclusione della loro vertenza;

lotta che vede l'unità di tutti i lavoratori, operai, impiegati e tecnici. Ora, durante una delle ultime astensioni dal lavoro da parte degli operai, la direzione dell'azienda ha tolto la energia elettrica da tutti gli impianti della azienda, obbligando i lavoratori, con una misura che equivale alla serrata, così come se si trattasse di un monopolio privato, e non di un'azienda pubblica, a restare senza lavoro per tutta la giornata. Ciò con l'evidente intenzione intimidatoria verso le maestranze.

« Gli interroganti fanno presente altresì che tale provvedimento intollerabile per un'azienda statale e la cieca resistenza alle rivendicazioni dei lavoratori, hanno creato le condizioni non solo di timori del tutto giustificati per il futuro dell'economia del monfalconese, ma anche di enormi, ingiustificate perdite economiche per l'azienda; per cui chiedono quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di porre termine ad una situazione quale quella di cui si è detto.

(3-05557) « LIZZERO, BARCA, D'ALEMA, CERAVOLO SERGIO, SKERK, SCAINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere:

se il Governo è stato preventivamente informato della grave decisione del consiglio di amministrazione dell'ENEL, adottata all'insaputa della regione sarda il 22 settembre 1971 e resa nota in questi giorni con un comunicato del compartimento di Cagliari, di sospendere ogni attività estrattiva nelle miniere carbonifere del Sulcis per l'asserita antieconomicità dei costi;

se non ravvisino in detta decisione l'ultima manifestazione di una politica di abbandono delle risorse minerarie sarde (che ormai riguarda il settore carbonifero come quello metallifero) ed un colpo mortale all'economia sarda, alle sue possibilità di sviluppo ed all'occupazione operaia che col progressivo declino delle miniere ha già subito gravissimi regressi mai colmati con lo sviluppo di altri settori;

quale azione intendono svolgere perché venga revocata la decisione dell'ENEL e perché su un piano più generale, la rinascita della Sardegna cessi di essere solo un impegno costituzionale svuotato dalla pratica di governo che marginalizza sempre più l'economia regionale. e si traduca invece in atti concreti che

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

leghino lo sviluppo dell'isola alla valorizzazione delle sue risorse di cui quelle minerarie sono parte decisiva.

(3-05558)

« SANNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per conoscere se, tenendo anche conto della presidenza di turno del Consiglio dei ministri della Comunità europea affidata all'Italia, non ravvisi la opportunità di promuovere organiche iniziative intese a fare della scuola in Europa il primo veicolo per la funzione delle coscienze e la preparazione dei cittadini alla nuova comunità di popoli del nostro continente.

« In particolare, l'interrogante vorrebbe conoscere quali iniziative sono state adottate o si intendono adottare per:

1) armonizzare i profili didattici, anche per uniformare la validità dei diplomi;

2) favorire l'adozione di testi comuni in alcune materie di speciale importanza (storia, eccetera), utilizzando anche le esperienze compiute nelle " scuole europee ";

3) anticipare e generalizzare l'insegnamento di alcune delle lingue della comunità, assicurando adeguate reciprocità di trattamento nei diversi paesi membri.

(3-05559)

« BERSANI ».

#### INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se è a conoscenza della iniziativa, pro-

mossa dal quotidiano *Avvenire*, di sensibilizzare l'opinione pubblica, in relazione alle drammatiche vicende che coinvolgono il Pakistan Orientale.

« Il popolo pakistano, colpito duramente dal frequente ripetersi di calamità naturali, che hanno per effetto la miseria, la fame e la morte di bambini in misura assurda, lotta quotidianamente per sopravvivere. Così pure esso è travagliato da una cruenta guerra interna, di cui pare non vi sia altra soluzione se non un conflitto con l'India.

« Di fronte a questo drammatico e disumano quadro, si assiste all'assoluta inerzia dell'ONU, cui compete provvedere anche all'invio di massicci aiuti.

« Pertanto, gli interpellanti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo italiano intende adottare direttamente sul piano degli aiuti economici e sul piano dei rapporti internazionali, presentando all'Organizzazione delle Nazioni Unite una mozione sul problema, in modo che sia salvaguardato il principio dell'autodeterminazione dei popoli e posto termine allo sterminio lento ma implacabile del nobile popolo pakistano.

(2-00789) « VERGA, GRANELLI, CALVI, BIANCHI FORTUNATO, ANDREONI, LONGONI, CARENINI, ORIGLIA, BERTÈ, COLOMBO VITTORINO, CATTANEO PETRINI GIANNINA, ROGNONI, MAGGIONI, VALEGGIANI, BECCARIA, VAGHI, SANGALLI ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

\* \* \*